


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 aprile 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2000, n. 54.

Modifica all'art. 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 «Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2000, n. 55.

Variatione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2000, n. 56.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) ... Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia autonoma di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 2000, n. 7.

Rettifiche degli articoli 38 e 39 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali e di contenimento dei consumi energetici nei settori artigianale e Industriale, e dell'art. 55 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di lavori pubblici Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 3 luglio 2000, n. 8.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998 ... Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 2000, n. 9.

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 2000, n. 10.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 2000, n. 4-22/Leg.

Regolamento concernente «Ulteriori modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. (Regolamento concernente costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali)» Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg.

Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg.

Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 maggio 2000, n. 7-25/Leg.

Adozione del «Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei crediti della provincia autonoma di Trento, a sensi dell'art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7» Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 maggio 2000, n. 8-26/Leg.

Modifica del regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, e successive modificazioni, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici, emanato con DPGP 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg Pag. 18

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2000, n. 0222/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7-ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20. Approvazione Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2000, n. 0227/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 50 della legge regionale n. 12/1998, per la concessione di contributi all'attività promozionale indiretta in agricoltura. Approvazione .. Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2000, n. 0228/Pres.

Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c) della legge regionale n. 56/1978, Approvazione Pag. 22

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 21.

Modifica della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 «Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo» Pag. 23

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 settembre 2000 n. 2.

Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 20 settembre 2000 n. 3.

Modifica del regolamento 20 settembre 2000, n. 2, concernente: «Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, adottato con Deliberazione di giunta Regionale 4 aprile 2000, n. 1125 Pag. 30

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2000, n. 54.

Modifica all'art. 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 «Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 15 novembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi 4 e 5 dell'art. 23, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 10 novembre 2000

GHIGO

01R0034

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2000, n. 55.

Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2000)

(Omissis).

01R0028

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2000, n. 56.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificato dall'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5, è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 8, alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei familiari che a seguito della calamità stessa non possano risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 novembre 2000

GHIGO

01R0029

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia Autonoma di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 2000, n. 7.

Rettifiche degli articoli 38 e 39 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali e di contenimento dei consumi energetici nei settori artigianale e industriale, e dell'art. 55 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di lavori pubblici.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 27 giugno 2000)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rettifiche di errori materiali nell'art. 38, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

1. Nell'art. 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come modificato dall'art. 24 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la lettera *i*) del comma 2 è abrogata. Conseguentemente le lettere *j*), *k*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*) sono rispettivamente reindicate come lettere *i*), *j*), *k*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*).

2. Dopo l'art. 38 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis (Coordinamento delle disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali di cui all'art. 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3) — 1. Nell'art. 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, al comma 1 dopo le parole: "operazioni creditizie" sono inserite le seguenti: "riguardanti il settore dell'edilizia abitativa".»

2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 3 del 1987 è abrogato.»

3. Le rettifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 1999.

Art. 2.

Rettifica di errore materiale nell'art. 39, in materia di contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori artigianale e industriale, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

1. Nell'art. 39 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La modificazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi dell'art. 35.»

2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 1999.

Art. 3.

Rettifica di errore materiale nell'art. 55, in materia di realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

1. Nel comma 1 dell'art. 55 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000), alla lettera *d*) del comma 6-*quater* dell'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, le parole: «dove porre a base di gara» sono sostituite dalle seguenti: «deve porre a base di gara».

2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 2000.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 19 giugno 2000

Il presidente della giunta provinciale: DELLAI

Visto: il commissario del Governo per la provincia di Trento -vice prefetto
IUNI

00R0694

LEGGE PROVINCIALE 3 luglio 2000, n. 8.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 11 luglio 2000)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della provincia autonoma di Trento

1. Il rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio 1998 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.
Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 1998, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in L. 6.570.740.326.332.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997, ammontanti a L. 5.845.182.522.115, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1998, in L. 5.806.832.895.413.

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio 1998 ammontano complessivamente a L. 6.260.001.561.011, di cui L. 4.254.078.329.876 per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1998 e L. 2.005.923.231.135 per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.
Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 1998, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in L. 6.748.832.837.276.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997, ammontanti a L. 4.870.388.903.452, risultano stabiliti, per effetto di economie, perenzioni e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 1998, in L. 4.636.231.012.880.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio 1998 ammontano complessivamente a L. 5.389.319.736.854, di cui L. 2.510.147.346.590 per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1998 e L. 2.879.172.390.264 per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4.
Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 1998 risulta stabilito come segue:

Deficit di cassa al 1° gennaio 1998	- 512.503.465.074
+ Riscossioni	+ 6.117.571.660.734
- Pagamenti	- 5.995.744.113.302
= Deficit di cassa al 31 dicembre 1998	- 390.675.917.642
+ Residui attivi	+ 6.260.001.561.011
- Residui passivi	- 5.389.319.736.854
= Avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 1998	+ 480.005.906.515

Art. 5.
Conto generale del patrimonio

1. La situazione delle attività patrimoniali della provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 è stabilita come segue:

- a) consistenza alla fine dell'esercizio 1997:
L. 9.370.636.627.515;
- b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 1998:
+ L. 266.266.752.822;
- c) consistenza alla fine dell'esercizio 1998:
L. 9.636.903.380.337.

2. La situazione delle passività patrimoniali della provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 è stabilita come segue:

- a) consistenza alla fine dell'esercizio 1997:
L. 6.176.789.356.191;
- b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 1998:
+ L. 411.443.303.910;
- c) consistenza alla fine dell'esercizio 1998:
L. 6.588.232.660.101.

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 è stabilita come segue:

- a) consistenza alla fine dell'esercizio 1997:
L. 3.193.847.271.324;
- b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 1998:
L. 145.176.551.088;
- c) consistenza alla fine dell'esercizio 1998:
L. 3.048.670.720.236.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 3 luglio 2000

Il presidente della giunta provinciale:

L. DELLAI

*Visto, il commissario del governo
per la provincia di Trento, vice prefetto:*

S. IUNI

00R0700

LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 2000, n. 9.

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della provincia di Trento n. 31/I-II del 25.7.2000)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Questa legge disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'esercizio dell'attività alberghiera.

2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in superfici o locali attrezzati a tal fine. S'intende per attività alberghiera l'attività volta a prestare servizio di alloggio al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, come disciplinata nella legge provinciale concernente la classificazione degli esercizi alberghieri.

3. Questa legge disciplina inoltre l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici o svolta al domicilio del consumatore.

Capo II**TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI****Art. 2.***Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico*

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti, costituiti da:

- 1) esercizi per la somministrazione di pasti tradizionali;
- 2) esercizi per la somministrazione di pasti veloci;
- 3) esercizi per la somministrazione di pizze con appositi forni di cottura;

b) esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande, costituiti da:

1) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia;

2) esercizi di cui al n. 1) di questa lettera nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, aventi carattere prevalente, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, cinema, teatri e altri esercizi simili. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago a carattere prevalente la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

2. Negli esercizi di cui al comma 1, lettera a), la somministrazione di bevande è consentita solo in stretta correlazione con i pasti.

3. La tipologia e le sottotipologie sono assegnate con il provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7, in relazione alle caratteristiche delle attività svolte. Ogni esercizio può essere autorizzato per più tipologie e sottotipologie.

Art. 3.*Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico*

1. Fatto salvo il regime speciale di cui all'art. 13, sono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico:

a) le mense nelle quali la somministrazione di pasti viene effettuata, a mezzo terzi, esclusivamente nei confronti di studenti e del personale di aziende, amministrazioni, enti e scuole preventivamente convenzionate;

b) gli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione di bevande viene effettuata, a mezzo terzi, esclusivamente nei confronti degli studenti o del rispettivo personale;

c) gli spacci e le mense annessi a circoli e ad associazioni, operanti senza scopo di lucro nel campo dell'organizzazione del tempo libero, nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata esclusivamente nei confronti degli associati e dei loro familiari, in forme e modalità assolutamente accessorie e limitate rispetto allo svolgimento dell'attività sociale preventivamente comprovata. Fanno eccezione gli spacci annessi a circoli, associazioni o club per i quali sia da escludere il carattere privato in relazione al numero rilevante delle persone che vi accedono, alla complessità e alla dimensione del locale, alla pubblicità e alle modalità di accesso o alla prevalenza dell'attività di somministrazione rispetto agli scopi sociali; tali spacci sono soggetti alla disciplina applicabile agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico;

d) gli spacci e le mense annessi a complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata esclusivamente nei confronti degli alloggiati;

e) gli esercizi che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore.

Art. 4.*Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico*

1. La classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico consiste nel riconoscimento del livello dei requisiti posseduti da ciascun esercizio.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, non annessi a esercizi alberghieri, sono classificati, in relazione al livello dei requisiti posseduti, in cinque categorie contrassegnate in ordine crescente con 1, 2, 3, 4 e 5 stelle, in base ai criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di questa legge.

3. La classificazione viene assegnata all'esercizio con il provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7.

4. La classificazione è modificata d'ufficio dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, qualora venga accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione di requisiti che comportino mutamenti nel livello di classificazione dell'esercizio.

5. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi a esercizi alberghieri viene attribuito il livello di classificazione del relativo esercizio alberghiero; l'attribuzione è tuttavia subordinata, anche in tale caso, al possesso dei requisiti previsti da questa legge per l'attribuzione del medesimo livello di classificazione.

6. Per gli esercizi di cui all'art. 2 il regolamento di esecuzione può prevedere l'introduzione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto, anche in correlazione con il livello di classificazione assegnato, al fine di favorire e promuovere la cultura dell'ospitalità e le tradizioni enogastronomiche locali.

7. Il marchio di qualità è finalizzato a garantire il livello qualitativo dell'offerta quale complemento alla classificazione, a orientare le scelte della clientela ed a contribuire alla creazione di un vantaggio concorrenziale. Esso è attribuito sulla base degli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all'offerta complessiva, alla professionalità di imprenditori e collaboratori nonché ad altri elementi di valorizzazione dell'offerta.

8. I marchi di prodotto sono finalizzati all'offerta di prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate della domanda e in particolare all'offerta di prodotti tipici trentini.

9. Per gli esercizi cui è stato attribuito un marchio di qualità o di prodotto, il regolamento di esecuzione può prevedere anche particolari forme e modalità di gestione.

Capo III**ACCESSO ALL'ATTIVITÀ****Art. 5.***Registro degli esercenti il commercio*

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e, qualora si tratti di attività effettuata in forma imprenditoriale, l'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 14 sono subordinati all'iscrizione del titolare dell'impresa individuale e del legale rappresentante o eventuale delegato della società nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), come modificato dall'art. 1 della legge 5 luglio 1975, n. 320.

2. L'esercizio dell'attività alberghiera è subordinato all'iscrizione del titolare dell'impresa individuale o della società e del suo legale rappresentante o eventuale preposto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), come modificato dall'art. 3-ter del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e nella sezione speciale degli esercenti l'attività ricettiva istituita dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 si osservano le disposizioni che concernono tali registri.

Art. 6.

Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

1. Al fine di assicurare in relazione alla tipologia degli esercizi, alle abitudini di consumo extradomestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle caratteristiche delle singole località, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la giunta provinciale fissa, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e del consorzio dei comuni trentini, criteri e parametri di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7.

2. Il comma 1 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni poste a monte degli impianti di risalita e dei centri commerciali al dettaglio di cui alla normativa provinciale in materia di commercio;

b) negli esercizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

c) negli esercizi di somministrazione annessi ad esercizi alberghieri;

d) nelle strutture tipo chiosco situate lungo le piste da sci;

e) negli altri casi disposti dalla giunta provinciale con il provvedimento di cui al comma 1.

3. I comuni, nello stabilire le condizioni di cui al comma 1, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree.

Art. 7.

Autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura e al trasferimento è subordinato all'accertamento dei requisiti di tipologia e di classificazione, delle condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell'art. 6, dell'iscrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, della disponibilità della costituenda azienda commerciale, della sorvegliabilità dei locali e della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

3. Il rilascio dell'autorizzazione concernente l'ampliamento è subordinato all'accertamento dei requisiti di tipologia e di classificazione, della sorvegliabilità dei locali e della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

Art. 8.

Autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura e al trasferimento è subordinato all'accertamento delle caratteristiche previste per le singole tipologie di cui all'art. 3, dell'iscrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, qualora l'attività sia effettuata in forma imprenditoriale, nonché della conformità dei locali alle norme di cui al comma 3 e a quelle urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

3. In ogni caso, salva determinazione di diversi criteri di sorvegliabilità da parte del Ministero dell'interno, i locali in cui si somministrano alimenti o bevande non devono avere accesso diretto da strade,

piazze o altri luoghi pubblici e, limitatamente alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'azienda, dell'amministrazione, dell'ente o della scuola, del circolo o del complesso ricettivo a carattere turistico-sociale. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

4. Il rilascio dell'autorizzazione concernente l'ampliamento è subordinato all'accertamento della conformità dei locali alle norme del comma 3 e a quelle urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

5. Fermi restando i necessari requisiti igienico-sanitari, non è necessaria l'autorizzazione prevista da quest'articolo per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore effettuata da parte degli esercizi aperti al pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 7.

Art. 9.

Autorizzazione degli esercizi alberghieri

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi alberghieri sono soggetti ad autorizzazione. L'autorizzazione consente anche la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate compresi, occasionalmente, i relativi visitatori, sempre che la somministrazione sia effettuata congiuntamente alle stesse persone alloggiate. Fermo restando l'obbligo del servizio presso l'esercizio autorizzato, la somministrazione può occasionalmente avvenire nell'ambito di baite o altre strutture esterne similari, secondo modalità e forme stabilite nel regolamento di esecuzione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura e al trasferimento è subordinato all'accertamento dell'avvenuta classificazione dell'esercizio ai sensi della disciplina che la concerne, dell'iscrizione del richiedente nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, della disponibilità della costituenda azienda commerciale, del possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), della sorvegliabilità dei locali e della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

3. L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nell'ambito degli esercizi alberghieri, rimane soggetta alle norme dell'art. 7.

4. Il rilascio dell'autorizzazione concernente l'ampliamento è subordinato all'accertamento dell'avvenuta classificazione, della sorvegliabilità dei locali e della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

Art. 10.

Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono rilasciate a tempo indeterminato; peraltro, in ogni momento possono essere effettuate verifiche d'ufficio in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve indicare il periodo o i periodi dell'anno, comunque non inferiori ciascuno a sessanta giorni, nei quali intende esercitare l'attività.

Art. 11.

Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono revocate:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a centottanta giorni senza autorizzazione;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 o nella sezione speciale del registro istituita dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, o non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione;

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; in questi casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per la durata di novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

f) quando chi ha ottenuto l'autorizzazione a seguito di subingresso temporaneo nell'azienda ne perda l'effettiva disponibilità; resta ferma la possibilità, per il proprietario dell'azienda, di chiedere la reinstatazione con le modalità previste nel regolamento di esecuzione;

g) quando ricorrano i casi indicati negli articoli 10 e 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e per gli esercizi alberghieri anche quelli di cui agli articoli 11 e 92 del medesimo decreto;

h) quando sia stata revocata la classificazione degli esercizi alberghieri.

Art. 12.

Gestioni unitarie

1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, la richiesta e il conseguente rilascio di più autorizzazioni concernenti un unico esercizio alberghiero o di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico possono essere effettuati esclusivamente con riferimento a un solo titolare.

2. Il titolare di più autorizzazioni relative a più tipologie e sottotipologie previste dall'art. 2 concernenti un unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico può affidare, con apposita convenzione, la gestione di alcuni settori dell'esercizio corrispondenti ad alcune tipologie e sottotipologie ad altri soggetti. Questi soggetti devono munirsi dell'autorizzazione prevista per la specifica attività svolta, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.

3. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio alberghiero può affidare ad altri soggetti, con apposita convenzione, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore delle persone alloggiate ovvero, se munito dell'autorizzazione di cui all'art. 7, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore del pubblico. I soggetti ai quali è affidata la gestione devono munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 7, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.

4. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere di durata temporalmente limitata ed evidenziare i rapporti esistenti tra il titolare dell'autorizzazione principale e quello dell'autorizzazione relativa alla gestione dei settori affidati, allo scopo di garantire la coerenza delle attività gestite separatamente con l'unico livello di classificazione attribuito all'esercizio nel suo complesso. Ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere stabiliti nel regolamento di esecuzione e, con riferimento agli esercizi alberghieri, nella normativa che concerne la loro classificazione.

5. Ai fini di questa legge ciascun soggetto gestore risponde direttamente dell'attività gestita nei confronti della pubblica amministrazione, fatta salva la responsabilità solidale del soggetto che ha affidato la gestione delle singole attività.

6. Per i settori la cui gestione sia affidata ai sensi dei commi 2 e 3 è consentito l'uso di insegne diverse, previo assenso del titolare.

Art. 13.

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 le attività disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

2. Non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell'assaggio gratuito di prodotti alimentari organizzata dal titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, a fini promozionali o di scelta, nell'ambito dell'esercizio, durante il suo orario d'apertura.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 comprendono l'autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, mangianastri e juke-box, all'installazione e all'uso di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino a un massimo di cinque apparecchi da gioco complessivi. Comprendono inoltre l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento. Limitatamente agli esercizi alberghieri e ad esclusivo favore delle persone alloggiate, comprendono l'installazione di piscine, lo svolgimento di attività di trattenimento e svago, il noleggio di attrezzi sportivi, la custodia di autovetture e altri servizi accessori. Fermo restando l'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, la pratica dei giochi nei pubblici esercizi disciplinati dalla presente legge è subordinata all'esposizione di un'apposita tabella vidimata dal sindaco e contenente l'elenco dei giochi proibiti, determinato dal presidente della giunta provinciale sentita la questura di Trento.

4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che sono autorizzati a somministrare.

Art. 14.

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone può essere concessa apposita autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dei presupposti di cui al comma 1, delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie, all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e alla designazione di un responsabile iscritto nel medesimo registro, incaricato di seguire direttamente l'intero svolgimento della manifestazione. L'autorizzazione non può avere durata superiore a quella della manifestazione e comunque a dieci giorni consecutivi. L'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio non è richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alle associazioni o enti che perseguono finalità sociali senza carattere imprenditoriale.

3. Salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, le richieste per il rilascio delle autorizzazioni devono essere presentate almeno quarantacinque giorni prima del giorno previsto per l'effettuazione della manifestazione.

Art. 15.

Disposizioni per i distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente o prevalentemente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli articoli 7 e 8.

2. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste dal comma 1 è disciplinata dalle disposizioni del regolamento di esecuzione di questa legge.

3. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

Capo IV**CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI****Art. 16.****Preposto**

1. Gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 possono essere condotti a mezzo di un preposto. È considerato preposto la persona cui è affidata l'effettiva conduzione dell'esercizio.

2. Il regolamento di esecuzione determina i casi nei quali il preposto è necessario e disciplina i suoi requisiti.

Art. 17.**Subingresso**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda da parte del proprietario che sia già titolare della relativa autorizzazione o da parte di chi abbia ricevuto l'azienda a causa di morte o a seguito di fallimento comporta il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 o nella sezione speciale del registro istituita dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Il regolamento di esecuzione determina le procedure relative al subingresso per atto tra vivi e al subingresso per causa di morte.

Art. 18.**Limitazioni alla somministrazione**

1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, in materia di somministrazione di bevande alcoliche, gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo se non sussiste un legittimo motivo.

2. Gli esercenti possono rifiutare la somministrazione a persone che disturbano palesemente la quiete e l'ordine dell'esercizio.

3. Negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore due alle ore sette antimeridiane.

4. Negli esercizi situati all'interno delle discoteche è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore due antimeridiane fino alla chiusura dell'esercizio e di bevande alcoliche dalle ore tre antimeridiane fino alla chiusura.

5. Negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 14 è vietata, salvo espressa e motivata deroga del sindaco, la somministrazione di bevande superalcoliche.

Art. 19.**Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati, anche in relazione alle diverse tipologie di cui all'art. 2, con il regolamento di esecuzione; gli esercenti hanno facoltà di scegliere l'orario di apertura entro i limiti ivi indicati.

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno dell'esercizio e, ove l'esercizio di somministrazione sia aperto al pubblico, anche all'esterno.

Art. 20.**Chiusura temporanea degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico**

1. La chiusura temporanea degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune o autorizzata dal comune stesso, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione, tenendo conto della durata del periodo di chiusura.

2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, specie nei periodi di scarso afflusso turistico, predispone, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori e la locale azienda di promozione turistica, ove esistente, programmi di apertura per turno degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

Art. 21.**Riposo settimanale**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare il riposo settimanale.

Art. 22.**Divieto di fumare**

1. Negli esercizi di somministrazione di pasti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è fatto divieto di fumare, fatta salva la possibilità di predisporre parti circoscritte e limitate dell'esercizio, adeguatamente attrezzate e compartimentate. Aperte anche ai fumatori: i titolari degli esercizi devono in ogni caso pubblicizzare e far rispettare il divieto di cui al presente articolo.

2. Per le violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano nei confronti del trasgressore e del titolare dell'autorizzazione le sanzioni amministrative previste dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), come da ultimo modificata dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

4. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, spetta al comune competente per territorio. Al predetto comune spetta altresì l'applicazione delle sanzioni non pecuniarie previste dalla legge 11 novembre 1975, n. 584.

5. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.

Capo V**DELEGA DELLE FUNZIONI AUTORIZZATORIE****Art. 23.****Delega ai comuni delle funzioni amministrative**

1. Il rilascio delle autorizzazioni previste da questa legge e degli atti connessi è delegato al comune competente per territorio.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal comune in conformità con le direttive impartite dal presidente della giunta provinciale.

3. Per svolgere gli adempimenti previsti da questa legge il comune può avvalersi della consulenza del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa.

4. Il comune trasmette immediatamente copia dei provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate al questore, al presidente della giunta provinciale e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Contro i provvedimenti del comune è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al presidente della giunta provinciale.

6. Il presidente della giunta provinciale, nel caso di accertate gravi illegittimità nella gestione della delega, può disporre la revoca dei provvedimenti adottati dal comune ovvero adottare provvedimenti sostitutivi, previa diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni.

Capo VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai dipendenti dei comuni e del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa, a ciò espressamente autorizzati dal competente organo comunale o dalla giunta provinciale.

2. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di spettacoli pubblici e di quelle rientranti nelle materie di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione è esercitata, oltre che dagli organi di vigilanza, anche dai dipendenti del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa a ciò espressamente autorizzati dalla giunta provinciale.

3. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, possono accedere, per lo svolgimento delle relative mansioni, rispettivamente a tutti i locali dove si svolgono le attività disciplinate da questa legge e a tutti i locali dove si svolgono le attività di cui al comma 2.

4. Esposti e reclami in merito alla conduzione degli esercizi pubblici disciplinati da questa legge possono essere trasmessi all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e al servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa.

Art. 25.

Modifica all'art. 74 (Qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12

1. Nell'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 33 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, al primo comma è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) i dipendenti incaricati delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di spettacoli pubblici e di quelle rientranti nelle materie di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite.»

Art. 26.

Sanzioni

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 senza l'autorizzazione prevista dall'art. 7 per la specifica attività svolta, oppure quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000, nonché con l'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

2. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 3 senza l'autorizzazione prevista dall'art. 8, oppure quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000, nonché con l'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

3. Lo svolgimento dell'attività ricettiva senza l'autorizzazione prevista dall'art. 9, oppure quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.500.000 a L. 9.000.000, nonché con la chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

4. La chiusura dell'esercizio prevista dal comma 3 può essere posticipata, fatta salva la necessità d'intervenire in via immediata ove sussistano ragioni di tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, fino a un massimo di trenta giorni dalla notificazione della violazione, in presenza di situazioni d'interesse pubblico adeguatamente motivate.

5. Lo svolgimento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. In caso di ripetute violazioni l'autorizzazione può essere revocata e non si può dare una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.

6. La violazione delle norme dell'art. 12 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 350.000 a L. 2.500.000. Nel caso di gestione separata non autorizzata l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dispone inoltre l'immediato divieto di proseguire nell'attività.

7. La mancata esposizione dei cartelli previsti da questa legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 1.500.000.

8. L'inosservanza dei turni stabiliti ai sensi dell'art. 20, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 2.000.000.

9. La violazione delle altre norme di questa legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000.

10. Per le violazioni previste dai commi 5 e 8 l'autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria, se ritiene fondato l'accertamento, può applicare contestualmente all'ordinanza-ingiunzione la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo, rispettivamente, da quattro a venti giorni e da due a venti giorni; per le altre violazioni l'autorità può applicare contestualmente, in caso di recidiva specifica nel medesimo quinquennio o di particolare gravità, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da due a trenta giorni.

11. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Quando viene accertata una violazione prevista dalla presente legge il pubblico ufficiale che l'ha fatto, fermo restando l'obbligo del rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trasmette copia del verbale di accertamento munito degli estremi di notifica, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

13. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al comune competente per territorio.

14. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.

15. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative previste da questa legge.

16. Ove ne ricorrano i presupposti il presidente della giunta provinciale, ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può sospendere l'autorizzazione. La sospensione non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando ciò sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

17. Salvi i casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 e quelli relativi ad aspetti d'incolumità pubblica e d'igiene, i provvedimenti concernenti il diniego o la sospensione delle autorizzazioni previste da questa legge o inibitori dello svolgimento dell'attività, emanati dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, sono adottati previa contestazione agli interessati dei motivi su cui essi si fondano e tenuto conto delle deduzioni e delle osservazioni che gli interessati possono presentare per iscritto entro il termine massimo di trenta giorni.

18. La presentazione di denunce penali collegate alla mancata osservanza dei provvedimenti di sospensione e chiusura previsti da questa legge non impedisce, a norma dell'art. 5 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esecuzione coattiva dei medesimi provvedimenti.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contro la mafia stabilite dalle leggi dello Stato.

Art. 28.

Regolamento di esecuzione

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di questa legge la giunta provinciale approva il suo regolamento di esecuzione.

2. La proposta di regolamento di cui al comma 1 è inviata alla competente commissione consiliare permanente, che può far pervenire osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale provvede comunque all'adozione del relativo regolamento.

3. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità di esposizione delle autorizzazioni e di pubblicazione della classificazione e dei prezzi, determina i casi nei quali si configurano gli istituti del silenzio-assenso e della denuncia d'inizio attività, stabilisce la documentazione da allegare alle domande e alle denunce previste da questa legge e le procedure eventualmente da seguire. Per le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 il regolamento stabilisce la documentazione da allegare alla domanda per l'accertamento dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previste e quella da presentare successivamente alla comunicazione dell'esito favorevole di tale fase. Si può presentare tutta la documentazione in via preventiva.

4. Per le infrazioni alle sue norme il regolamento di esecuzione può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie da L. 100.000 a L. 6.000.000 e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a quindici giorni. In assenza di specifiche disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 29.

Norme transitorie

1. La presente legge si applica dalla data d'entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate o di cui cessa l'applicazione ai sensi dell'art. 30.

2. A coloro che, alla data di prima applicazione della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalle nuove disposizioni.

3. Coloro che, alla data di prima applicazione della presente legge, sono in possesso di autorizzazione per la tipologia di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 dicembre 1997, n. 28-72/Leg., come rettificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 13 gennaio 1998, n. 1-73/Leg., entro novanta giorni dalla data di prima applicazione della presente legge possono presentare apposita e documentata istanza per ottenere la nuova autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), in deroga a tutte le disposizioni programmatiche.

4. Coloro che, alla data di prima applicazione della presente legge, sono in possesso di autorizzazione per la tipologia di cui all'art. 52, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., entro novanta giorni dalla data di prima applicazione della presente legge possono presen-

tare apposita e documentata istanza per ottenere la nuova autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1) o numero 2), in deroga a tutte le disposizioni programmatiche.

5. A tutte le violazioni in materia di esercizi pubblici commesse fino alla data di prima applicazione della presente legge restano applicabili le sanzioni previste dall'art. 75 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, come da ultimo modificato dall'art. 21 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

6. I proprietari dei pubblici esercizi esistenti alla data di prima applicazione della presente legge, già intestatari di licenza, la cui gestione è stata trasferita a titolo temporaneo a terzi, possono, cessato il trasferimento temporaneo, chiedere la reintestazione dell'autorizzazione ai soli fini amministrativi, anche se non sono in possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 o alla sezione speciale del registro istituita dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

7. Fino a quando i comuni stabiliranno le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 6 si continuano ad applicare gli strumenti di programmazione in vigore, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 31 del piano provinciale di politica commerciale approvato con deliberazione della giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5544, piano come modificato con deliberazione della giunta provinciale 11 agosto 1988, n. 9320, con riferimento al limite di sviluppo annuo del 3 per cento, e dall'art. 34, comma 1, dello stesso piano, con riferimento alla deroga per i casi di sfratto esecutivo. Fino a quando i comuni stabiliranno le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 6 non è comunque ammesso il trasferimento in altra sede di parti dell'esercizio costituenti singole sottotipologie ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

8. Coloro che svolgono un'attività per cui, diversamente dal passato, è necessaria una specifica autorizzazione devono richiederla, allegando la documentazione necessaria, nel termine di centottanta giorni dalla data di prima applicazione della presente legge. Fino alla data della decisione è possibile proseguire l'attività.

9. Coloro che alla data di prima applicazione della presente legge sono autorizzati a svolgere le attività di cui all'art. 3 possono continuare a svolgere le medesime attività, anche in forma imprenditoriale, pur in assenza dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 30.

Abrogazioni e ricognizione di casi esclusi dall'applicazione della legge

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 sono abrogati:

a) gli articoli 5, primo comma, lettera f), 37, 38, 39, 39-bis, 40, 41, 42, 55 e 74, secondo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

b) gli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 50-bis, 51, 52, 53, 54 e 54-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg., come da ultimo modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1999, n. 1-118/Leg.;

c) l'art. 10 (Delega ai comuni in materia di pubblici esercizi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 cessano di applicarsi, per quanto attiene gli esercizi alberghieri e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

a) gli articoli 31 e 75 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

b) gli articoli 28 e 70 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.

3. Dalla data di prima applicazione della presente legge sono o restano inapplicati nel territorio provinciale, per quanto attiene gli esercizi alberghieri e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

a) gli articoli 86, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102 e 103 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) gli articoli 152, 154, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 185, 186, 187, 189, 190, 194 e 195 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134;

c) la legge 1° giugno 1971, n. 425 (Chiusura settimanale dei pubblici esercizi), come modificata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nulla è innovato per quanto concerne la ricezione turistica all'aperto, i rifugi alpini, il commercio ambulante, l'agriturismo e i complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, che restano disciplinati dalle disposizioni che li concernono e in particolare dalle seguenti:

a) legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

b) legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

c) legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

d) legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

e) art. 1, primo comma, numeri 1), 4) e 5), e articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 5 maggio 1958, n. 10 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 14 luglio 2000

Visto, il presidente della giunta provinciale:

L. DELLAI

Il commissario del governo per la provincia di Trento:

E. ORRÙ

00R0706

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 2000, n. 10.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 29 agosto 2000)

(Omissis).

00R0754

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 2000, n. 4-22/Leg.

Regolamento concernente «Ulteriori modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. (Regolamento concernente costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 26 aprile 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 370 di data 25 febbraio 2000, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente «Ulteriori modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., (Regolamento concernente costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della Provincia Autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali)» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento medesimo;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con il quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia,

EMANA:

il regolamento concernente «Ulteriori modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., (Regolamento concernente costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della Provincia Autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali)», allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 9 marzo 2000

Il presidente della giunta provinciale: DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 3.

Ulteriori modifiche al regolamento concernente «costituzione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori della provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali»

Art. 1.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg

1 Dopo l'art. 6-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg, come modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 luglio 1999, n. 10-9/Leg è aggiunto il seguente:

«Art. 6-ter (*Mobilità volontaria dei dirigenti*) — 1. Alla mobilità volontaria dei dirigenti iscritti all'albo per la copertura di incarichi vacanti si procede con accordo tra gli enti interessati acquisito l'assenso del dirigente.»

2. All'art. 8, comma 1, del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg, come modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 luglio 1999,

n. 10-9/Leg, dopo le parole: «Ai fini dell'applicazione degli articoli 25, 26 e 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dell'art. 6-ter del presente regolamento».

3. Dopo l'art. 15-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg, come modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 luglio 1999, n. 10-9/Leg, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-ter (*Mobilità dei direttori*) — 1.1. Alla mobilità volontaria dei direttori iscritti all'albo per la copertura di incarichi vacanti si procede con accordo tra gli enti interessati acquisito l'assenso del direttore.»

4. All'art. 17, comma 1, del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg, come modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 luglio 1999, n. 10-9/Leg, dopo le parole: «ai fini dell'applicazione degli articoli 21, comma 3, e 33 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dell'art. 15-ter del presente regolamento».

00R0695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg.

Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 30 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 825 di data 7 aprile 2000, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento di cui all'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

EMANA:

il regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 aprile 2000

Il presidente della giunta provinciale: DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
registro n. 1, foglio n. 5.

Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 1.

Oggetto e definizione

1. Il presente regolamento definisce la composizione e le funzioni del Corpo forestale provinciale, in seguito denominato C.F.P., nonché le modalità di accesso, in attuazione di quanto disposto dall'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, così come modificato dall'art. 19, comma 4, della legge provinciale 22 febbraio 1998, n. 3.

Art. 2.

Funzioni del C.F.P.

1. Il personale del C.F.P., nei limiti delle mansioni professionali relative al profilo di inquadramento e delle materie individuate dalle declaratorie relative alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) sicurezza e manutenzione del territorio montano, salvaguardia dell'ambiente naturale e conservazione delle aree forestali e delle loro funzioni protettive, sociali ed economiche;

b) applicazione del vincolo idrogeologico e degli altri strumenti normativi volti alla protezione dell'ambiente naturale e dell'assetto del territorio;

c) tutela dei corsi d'acqua ed interventi di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani, finalizzati alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque, nonché gestione del demanio idrico provinciale e della polizia idraulica;

d) sorveglianza, tutela e valorizzazione dei beni silvo-pastorali, pianificazione forestale, vivai forestali, nonché incentivi a favore della selvicoltura e delle opere infrastrutturali connesse;

e) controllo patologie forestali di origine biotica e abiotica, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché sorveglianza su qualunque attività suscettibile di nuocere all'integrità dell'ambiente naturale e degli equilibri ecologici;

f) gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica e relativi interventi di conservazione e di miglioramento, compresa la gestione tecnico-amministrativa ed economica delle foreste demaniali provinciali, nonché ricerche e sperimentazione in campo forestale;

g) protezione dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alle aree protette, nonché individuazione e salvaguardia delle presenze di particolare valore naturalistico;

h) tutela e gestione della fauna selvatica ed ittica, sorveglianza sulla caccia e sulla pesca, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie della fauna selvatica ed ittica, nonché ricerche ed applicazioni nel settore;

i) monitoraggio ambientale, ivi compresa la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati;

l) informazione e divulgazione;

m) compiti di protezione civile e pubblico soccorso secondo quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia, nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e ordine pubblico su richiesta dell'autorità competente;

n) compiti di consulenza e assistenza tecnica ai proprietari di beni silvo-pastorali e agli operatori economici del settore forestale nonché quant'altro attribuito al C.F.P. da leggi e regolamenti.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo demandate dalla vigente normativa provinciale agli organi di polizia forestale, e già spettanti al Corpo forestale dello Stato, sono comunque e unicamente svolte dal personale del C.F.P. appartenente alle qualifiche e ai profili professionali di cui all'art. 3, comma 1.

3. Ciascuna struttura di cui al comma 1 dell'art. 3, provvede al coordinamento ed integrazione fra le attività del C.F.P. e le altre attività tecniche preliminari, complementari e comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

Art. 3.

Composizione del C.F.P.

1. Il C.F.P. è costituito dal personale assegnato alle strutture competenti in materia di foreste, di sistemazione montana, di parchi e foreste demaniali e faunistica, che svolge in tutto o in parte le funzioni indicate nell'art. 2 e che risulta inquadrato nelle seguenti qualifiche e profili professionali:

- a) qualifica di dirigente e di dirigente generale ad esaurimento;
- b) qualifica di direttore;
- c) profili professionali di collaboratore forestale, funzionario forestale, funzionario esperto forestale;
- d) qualifiche forestali di cui all'art. 16 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- e) profilo professionale di guardia ittico-venatoria.

2. Il dirigente generale preposto al dipartimento competente in materia di foreste esercita le funzioni di comando del C.F.P. In particolare:

- a) vigila sull'andamento generale del C.F.P. al fine di garantire la maggiore efficienza ed efficacia delle funzioni esercitate, curando altresì l'unità d'indirizzo e il coordinamento tra le varie strutture di assegnazione d'intesa con i dirigenti delle stesse;
- b) informa e dispone circa le istruzioni di carattere generale riguardanti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti le funzioni del C.F.P. di cui al precedente art. 2 d'intesa con i dirigenti delle strutture di assegnazione del personale anche per quanto riguarda le attività di cui al comma 3 dell'art. 2;
- c) dispone in ordine all'acquisto, conservazione e gestione delle dotazioni da assegnare a tutto il personale del C.F.P. secondo quanto previsto dall'art. 6.

3. Il personale che pur essendo inquadrato nei profili di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 non risulta assegnato alle strutture di cui al medesimo comma 1 non appartiene al C.F.P..

4. Resta ferma l'appartenenza al C.F.P. del personale inquadrato nei profili di cui al comma 3 comandato, messo a disposizione, anche funzionalmente, di altri enti in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2.

5. Il personale tecnico assegnato alle strutture di cui al comma 1 svolge funzioni di supporto tecnico al C.F.P. al fine di permettere il miglior conseguimento ed espletamento delle funzioni ed attività di spettanza di quest'ultimo in particolare per quanto riguarda gli aspetti di analisi, tecnologici e tecnici.

Art. 4.

Organizzazione del C.F.P.

1. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti il numero, la denominazione e le competenze delle stazioni forestali quali ulteriori articolazioni territoriali degli uffici decentrati appartenenti alle strutture di cui al comma 1 dell'art. 3 e sono fissati i criteri di preposizione alle stazioni medesime.

Art. 5.

Modalità di accesso al C.F.P.

1. L'accesso al C.F.P. per i profili del personale di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), avviene per corso-concorso pubblico per esami secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 37, comma 4 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. Per l'accesso è in ogni caso necessario il possesso di idoneità psico-fisica adeguata ai compiti del C.F.P. da accertarsi all'atto dell'assunzione, secondo quanto specificato dal regolamento di cui all'art. 37, comma 4 della legge provinciale n. 7/1997.

3. Il corso ha la durata minima di tre mesi ed è organizzato direttamente dalla provincia ovvero da soggetti esterni all'amministrazione provinciale e sarà svolto secondo i criteri e le modalità fissati dalla giunta provinciale.

4. Ai frequentanti il corso è corrisposto un assegno di studio pari al 50 per cento della retribuzione fondamentale iniziale prevista per il personale in servizio.

Art. 6.

Uniformi

1. Al personale del C.F.P. di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) ed e) l'amministrazione provinciale fornisce le uniformi, costituite da un insieme organico, di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

2. Al rimanente personale, escluse le uniformi, è assegnato l'equipaggiamento necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati.

3. La giunta provinciale, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro, definisce con propria deliberazione:

- a) le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonché i criteri e le modalità relative alla dotazione e all'uso delle medesime;
- b) i criteri e le modalità relativi alla dotazione dell'armamento di tipo comune secondo disposizioni di legge;
- c) i criteri e le modalità per lo svolgimento di periodici corsi di addestramento all'uso dell'armamento in dotazione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia.

Art. 7.

Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

1. Al personale del C.F.P. di cui all'art. 3, comma 1 per l'esercizio dei compiti d'istituto di vigilanza e controllo di cui all'art. 2 è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi della vigente normativa. Al medesimo personale può essere riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minima proprietà colturale, caccia e pesca, agricoltura e foreste».

2. Al personale di cui al comma 1 viene rilasciata la tessera di riconoscimento personale attestante l'appartenenza al C.F.P. e la qualifica rivestita ai sensi del presente articolo. La tessera è valida per cinque anni, salvo rinnovo ed è soggetta a sostituzione in relazione al mutamento di qualifica, in caso di smarrimento o di deterioramento. All'atto della cessazione dal servizio o di cessazione dall'appartenenza al C.F.P. la tessera deve essere restituita all'amministrazione provinciale.

Art. 8.

Norma finale

1. Cessano di avere efficacia tutte le disposizioni incompatibili con quanto disposto dal presente regolamento.

00R0696

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg.

Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 30 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 816 di data 7 aprile 2000, non soggetta alla relazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento di cui all'art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7

concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale domanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670;

EMANA:

il regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 aprile 2000

Il presidente della giunta provinciale: DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
registro n. 1, foglio n. 4.

Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le funzioni e la composizione del Corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 14 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, nonché le modalità, di accesso allo stesso.

Art. 2.

Funzioni ed articolazione del Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito del servizio competente in materia di servizi antincendi e protezione civile, le funzioni attinenti:

- a) la prevenzione incendi;
- b) l'estinzione incendi;
- c) i soccorsi tecnici, anche in caso di emergenze ambientali;
- d) la protezione, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate da eventi calamitosi;
- e) la vigilanza antincendio;
- f) la ricezione degli allarmi e l'allertamento.

2. Il servizio competente in materia di antincendi e protezione civile provvede al coordinamento ed integrazione tra le attività del Corpo permanente dei vigili del fuoco e le altre funzioni riguardanti le attività tecniche preliminari, complementari e comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

3. Nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco opera il nucleo elicotteri di cui all'art. 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, come disciplinato dal decreto del presidente della giunta provinciale 15 marzo 1982, n. 7-69/Leg., nonché un nucleo sommozzatori di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Corpo permanente dei vigili del fuoco svolge altresì funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 3.

Personale dei Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il corpo permanente dei vigili del fuoco è costituito dal personale del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile inquadrato nelle qualifiche e nei profili professionali di seguito indicati:

- a) dirigente del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile che ne assume anche le funzioni di comandante;
- b) direttore degli uffici istituiti quali articolazione del servizio nelle materie di cui all'art. 2;
- c) funzionario esperto antincendi;
- d) funzionario antincendi;
- e) funzionario in materia di antincendi;
- f) collaboratore antincendi;
- g) collaboratore in materia di antincendi;
- h) assistente tecnico antincendi;
- i) pilota di elicottero;
- j) capo reparto;
- k) capo squadra;
- l) vigile del fuoco.

2. Il personale tecnico del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile svolge funzioni di supporto tecnico al corpo permanente dei vigili del fuoco al fine di permettere il miglior conseguimento ed espletamento delle funzioni e attività di spettanza di quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda gli aspetti sanitari, di analisi, tecnologici e tecnici.

Art. 4.

Modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. L'accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco per i profili del personale di cui all'art. 3, comma 1, lettere da c) ad e) avviene per concorso/corso-concorso pubblico per esami secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 37, comma 4 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. Per l'accesso è in ogni caso necessario il possesso di idoneità psico-fisica adeguata ai compiti del corpo permanente dei vigili del fuoco da accertarsi all'atto dell'assunzione.

3. I vincitori dei concorsi pubblici partecipano ad un corso di formazione della durata minima di tre mesi organizzato direttamente dalla provincia ovvero da soggetti esterni all'amministrazione provinciale e svolto secondo i criteri e le modalità fissati dalla giunta provinciale.

4. Nel caso di corso-concorso ai frequentanti il corso è corrisposto un assegno di studio pari al 50 per cento della retribuzione fondamentale iniziale prevista per il personale in servizio.

Art. 5.

Uniformi

1. Al personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, nel rispetto della vigente normativa, l'amministrazione provinciale mette a disposizione le uniformi, costituite da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

Art. 6.

Norma finale

1. Cessano di avere efficacia tutte le disposizioni incompatibili con quanto disposto dal presente regolamento.

00R0697

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 maggio 2000, n. 7-25/Leg.

Adozione del «Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei crediti della provincia autonoma di Trento, a sensi dell'art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7»

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige n. 23 del 30 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in virtù del quale il presidente emana i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

Visto l'art. 7, commi 4 e 7, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1010 di data 5 maggio 2000 recante ad oggetto: «Approvazione del regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei crediti della provincia autonoma di Trento, a sensi dell'art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.»;

DECRETA:

di emanare il «Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei crediti della provincia autonoma di Trento, a sensi dell'art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7», nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 8 maggio 2000

Il presidente della giunta provinciale: DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000 registro n. 1, foglio n. 6.

Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei crediti della provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 51-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione della rateazione di crediti provinciali aventi natura non tributaria e tributaria.

Art. 2.

1. La dilazione massima concessa per il pagamento rateale è fissata in numero 60 rate mensili; nel caso venga disposta la sospensione della riscossione per un anno, la successiva ripartizione del credito è consentita fino ad un numero massimo di 48 rate mensili.

2. Per crediti di natura non tributaria di importo complessivo (ivi compresi gli interessi maturati prima della rateazione) superiore ai cinquanta milioni, il riconoscimento del beneficio della rateazione è subordinato al parere positivo del servizio competente per materia che potrà consultare a tal fine, ove esistente, l'apposito comitato di settore; nel parere potrà essere prevista la presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, nel rispetto delle vigenti direttive approvate con deliberazione

della giunta provinciale. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di richiesta del parere, si considera acquisito l'assenso all'istanza di rateazione, senza ulteriori gravami.

3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche nel caso di richiesta di sospensione per un anno della riscossione.

4. Per crediti di natura tributaria di ammontare complessivo (ivi compresi gli interessi maturati prima della rateazione) superiore ai cinquanta milioni, il beneficio della rateazione, ovvero della sospensione, è subordinato alla presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, nel rispetto delle vigenti direttive approvate con deliberazione della giunta provinciale.

5. La scadenza delle rate è fissata l'ultimo giorno di ciascun mese.

6. L'importo delle singole rate, che non può essere inferiore a L. 100.000.-, deve essere calcolato arrotondando, per eccesso o per difetto, alle mille lire.

7. La richiesta di rateazione, ovvero di sospensione e successiva rateazione, deve essere presentata al servizio entrate e credito con istanza motivata, prima dell'avvio della procedura di riscossione coattiva. Nell'istanza devono essere evidenziate le ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà che impediscono di onorare il debito in unica soluzione.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva, la rateazione può essere richiesta dal debitore previo versamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 15 per cento dell'intero debito risultante dalla cartella di pagamento emessa per il recupero e per un importo comunque non inferiore a L. 500.000.-. Il versamento effettuato a titolo di acconto è condizione necessaria per la sospensione della riscossione coattiva in corso.

9. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Art. 3.

1. Qualora il debito sia giunto a scadenza prima della presentazione della richiesta di rateazione, dalla data di scadenza del termine di pagamento fino al giorno antecedente quello di presentazione della domanda di rateazione si applicano gli interessi per dilazione di pagamento determinati, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, in misura pari al saggio legale. Da tale giorno fino allo scadere della prima rata sono dovuti gli interessi calcolati sulla base del tasso applicato dal tesoriere della provincia sulle giacenze di cassa della stessa, al momento della richiesta del debitore.

2. Il piano di ammortamento della rateazione è determinato sulla base di un tasso fisso corrispondente al tasso praticato, al momento della richiesta del debitore, dal tesoriere della provincia sulle proprie giacenze di cassa - con rata costante ed anticipata.

3. Gli interessi di cui ai commi 1 e 2 sono calcolati sulla base di un tasso annuo semplice, con riferimento all'anno civile.

4. Qualora il procedimento di rateazione sia successivo all'attivazione di una procedura coattiva, la somma complessiva da rateizzare è determinata dall'ammontare della cartella di pagamento, al netto di quanto versato a titolo di acconto ai sensi dell'art. 2, comma 8, maggiorato delle eventuali spese di riscossione sostenute dal concessionario del servizio riscossione tributi. In questi casi è facoltà del servizio entrate e credito, dopo l'approvazione del provvedimento di concessione della rateazione, comunicare l'atto al concessionario, ai fini della riscossione delle rate.

Art. 4.

1. Salva diversa indicazione, limitatamente ai crediti di natura non tributaria, del competente servizio nel parere di cui all'art. 2, commi 2 e 3, il numero di rate da concedere è determinato, in relazione all'entità del debito ed alle condizioni economiche del debitore, in modo tale da essere compreso nei limiti, superiore ed inferiore, indicati nelle tabelle richiamate al comma 3. Rimane comunque salva la possibilità per il debitore di richiedere un numero inferiore di rate.

2. Nel determinare lo scaglione di riferimento per la quantificazione del numero di rate, si deve altresì tener conto della situazione familiare del debitore (numero di figli o familiari a carico), degli eventuali impegni finanziari già assunti dallo stesso (rate dovute per estinzione mutui, spese per affitto locali, spese mediche, spese per assistenza sanitaria, spese scolastiche, oneri per riassetto o ristrutturazioni societarie, perdite degli esercizi progressi, ecc.), nonché di ogni altra

situazione soggettiva che influisca sulla condizione economica del debitore. In tali casi, lo scaglione di riferimento può essere determinato in uno o più livelli inferiori rispetto a quello corrispondente alla condizione economica complessiva dichiarata. Nel caso di rateazione da concedere a persone giuridiche, qualora il patrimonio netto (fondo di dotazione) sia superiore a L. 500.000.000.-, la determinazione del numero di rate dovrà essere effettuata considerando il richiedente in uno o più livelli superiori rispetto a quello corrispondente alla condizione economica complessiva dichiarata.

3. In allegato al presente regolamento sono riportate le tabelle per la determinazione del numero di rate in relazione all'ammontare del debito ed alla condizione economica dichiarata, distinte per persona fisica o giuridica (gli importi sono espressi in milioni di lire).

4. Gli importi indicati nelle tabelle di cui al comma 3, calcolati tenendo conto dell'andamento del tasso di interesse sulle giacenze della provincia nel primo quadrimestre dell'anno in corso, pari ad un tasso medio del 3,058 per cento, possono essere rideterminati con atto del dirigente del servizio entrate e credito nel caso di variazioni del medesimo tasso di interesse superiori al punto percentuale, al fine di garantire un equo trattamento a tutti i debitori.

5. Nel caso in cui sia concessa la sospensione della riscossione per un anno, il numero di rate riportato nelle tabelle di cui al comma 3 è automaticamente ridotto di 12 mensilità.

Art. 5.

1. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione qualora ometta di effettuare il pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. In tale caso, il credito residuo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e non può più essere rateizzato.

Art. 6.

1. Il termine per la conclusione del procedimento di rateazione è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda o la documentazione presentata risultino incomplete, deve essere richiesta l'integrazione degli elementi mancanti ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge 30 novembre 1992, n. 23, stabilendo un termine per la presentazione degli stessi non superiore a trenta giorni decorrenti dal giorno della comunicazione della richiesta.

Art. 7.

1. Il servizio entrate e credito è incaricato di predisporre i modelli fac-simile di richiesta di rateazione per agevolare i debitori.

Art. 8.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica anche ai procedimenti di rateazione non definiti alla data di entrata in vigore del medesimo, nonché, come disposto dall'art. 7, comma 7, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, su richiesta motivata dell'interessato, ai procedimenti di rateazione già ammessi in base alla previgente normativa e relativamente al debito residuo; in tal caso il nuovo periodo di rateazione è determinato escludendo le rate già scadute alla data del nuovo provvedimento di rateazione.

a) Tabella per la determinazione del numero delle rate relative a persone fisiche. Il numero di rate maggiore indica il numero massimo di rate concedibili, mentre quello minore indica il numero minimo delle stesse. L'importo delle rate è espresso in migliaia di lire ed è riportato in via puramente indicativa, essendo stato calcolato applicando il tasso medio del primo quadrimestre 2000, pari al 3,058 per cento.

Condizioni economiche	Debito		
	0-5 milioni	5-10 milioni	10-20 milioni
0-20 milioni	60 rate 100/100 - 12 rate 100/423	60 rate 100/179 - 15 rate 339/679	60 rate 179/359 - 18 rate 568/1.135
20-40 milioni	48 rate 100/111 - 6 rate 100/839	54 rate 100/198 - 12 rate 423/845	54 rate 198/396 - 15 rate 679/1.357
40-60 milioni	24 rate 100/214 - 4 rate 100/1.255	36 rate 145/290 - 8 rate 631/1.261	42 rate 251/501 - 12 rate 845/1.690
>60 milioni	12 rate 100/423 - 0 rate	18 rate 284/568 - 0 rate	24 rate 429/858 - 0 rate

Condizioni economiche	Debito		
	20-30 milioni	30-40 milioni	40-50 milioni
0-20 milioni	60 rate 359/538 - 24 rate 858/1.287	60 rate 538/718 - 30 rate 1.037/1.383	60 rate 718/897 - 36 rate 1.161/1.452
20-40 milioni	60 rate 359/538 - 18 rate 1.135/1.703	60 rate 538/718 - 24 rate 1.287/1.716	60 rate 718/897 - 30 rate 1.383/1.729

40-60 milioni	48 rate 442/663 - 15 rate 1.357/2.036	48 rate 663/884 - 18 rate 1.703/2.271	54 rate 792/990 - 24 rate 1.716/2.145
>60 milioni	30 rate 692/1.037 - 0 rate	36 rate 871/1.161 - 0 rate	42 rate 1.003/1.254 - 0 rate

Condizioni economiche	Debito		
	50-75 milioni	75-100 milioni	>100 milioni
0-20 milioni	60 rate 897/1.346 - 42 rate 1.254/1.880	60 rate 1.346/1.795 - 48 rate 1.658/2.210	60 rate 1.795/...
20-40 milioni	60 rate 897/1.346 - 36 rate 1.452/2.177	60 rate 1.346/1.795 - 42 rate 1.880/2.507	60 rate 1.795/... - 48 rate 2.210/...
40-60 milioni	54 rate 990-1.485 - 28 rate 1.848/2.772	60 rate 1.346/1.795 - 32 rate 2.437/3.250	60 rate 1.795/... - 36 rate 2.903/...
>60 milioni	48 rate 1.105/1.658 - 0 rate	54 rate 1.485/1.980 - 0 rate	60 rate 1.795/... - 0 rate

b) Tabella per la determinazione del numero delle rate relativamente a persone giuridiche con patrimonio netto/fondo di dotazione inferiore ai 500.000.000.- di lire. Qualora il patrimonio netto sia superiore a tale limite la determinazione del numero di rate dovrà essere effettuata considerando uno o più scaglioni superiori. Il numero di rate maggiore indica il numero massimo di rate concedibili, mentre quello minore indica il numero minimo delle stesse. L'importo delle rate è espresso in migliaia di lire ed è riportato in via puramente indicativa, essendo stato calcolato applicando il tasso medio del primo quadrimestre 2000, pari al 3,058 per cento.

Risultato esercizio	Debito		
	0-10 milioni	10-20 milioni	20-30 milioni
>-100 milioni	60 rate 100/179 - 18 rate 100/568	60 rate 179/359 - 24 rate 429/858	60 rate 359/538 - 30 rate 692/1.037
-100-0 milioni	60 rate 100/179 - 15 rate 100/679	60 rate 179/359 - 18 rate 568/1.135	60 rate 359/538 - 24 rate 858/1.287
0-100 milioni	36 rate 100/290 - 12 rate 100/845	48 rate 221/442 - 15 rate 679/1.357	54 rate 396/594 - 18 rate 1.135/1.703
100-200 milioni	12 rate 100/845 - 6 rate 100/1.677	24 rate 429/858 - 12 rate 845/1.690	30 rate 692/1.037 - 15 rate 1.357/2.036
>200 milioni	0 rate	12 rate 845/1.690 - 0 rate	18 rate 1.135/1.703 - 0 rate

Risultato esercizio	Debito		
	30-40 milioni	40-50 milioni	50-75 milioni
>-100 milioni	60 rate 538/718 - 36 rate 871/1.161	60 rate 718/897 - 40 rate 1.050/1.313	60 rate 897/1.346 - 44 rate 1.200/1.799
-100-0 milioni	60 rate 538/718 - 28 rate 1.109/1.478	60 rate 718/897 - 32 rate 1.300/1.625	60 rate 897/1.346 - 36 rate 1.452/2.177
0-100 milioni	60 rate 538/718 - 24 rate 1.287/1.716	60 rate 718/897 - 28 rate 1.478/1.848	60 rate 897/1.346 - 32 rate 1.625/2.437
100-200 milioni	36 rate 871/1.161 - 18 rate 1.703/2.271	42 rate 1.003/1.254 - 24 rate 1.716/2.145	48 rate 1.105/1.658 - 28 rate 1.848/2.772
>200 milioni	24 rate 1.287/1.716 - 0 rate	30 rate 1.383/1.729 - 0 rate	42 rate 1.254/1.880 - 0 rate

Risultato esercizio	Debito	
	75-100 milioni	>100 milioni
<-100 milioni	60 rate 1.346/1.795 - 48 rate 1.658/2.210	60 rate 1.795/... - 54 rate 1.980/...
-100-0 milioni	60 rate 1.346/1.795 - 42 rate 1.880/2.507	60 rate 1.795/... - 48 rate 2.210/...
0-100 milioni	60 rate 1.346/1.795 - 36 rate 2.177/2.903	60 rate 1.795/... - 42 rate 2.507/...
100-200 milioni	54 rate 1.485/1.980 - 32 rate 2.437/3.250	60 rate 1.795/... - 36 rate 2.903/...
>200 milioni	48 rate 1.658/2.210 - 0 rate	60 rate 1.795/... - 0 rate

00R0698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 maggio 2000, n. 8-26/Leg.

Modifica del Regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, e successive modificazioni, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici, emanato con DPGP 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 dell'11 luglio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1052 di data 5 maggio 2000 recante ad oggetto: «Modifica del regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, e successive modificazioni, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg».

DECRETA:

di approvare le seguenti modificazioni al regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, e successive modifiche, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg.:

Art. 1.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg.

1. Il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli edifici realizzati dalla provincia autonoma di Trento, la giunta provinciale nomina di volta in volta, su proposta dell'assessore competente in materia di beni culturali, apposite commissioni. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono assicurate dal servizio beni culturali.».

2. Il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«3. Nella composizione della commissione almeno uno dei due esperti designati dalla commissione beni culturali di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, è individuato avuto riguardo anche alle segnalazioni delle associazioni degli artisti operanti in Trentino maggiormente rappresentative. A tal fine le associazioni segnalano all'inizio della legislatura al servizio beni culturali terne di nominativi di esperti in arte contemporanea, architettura o in materie storico-artistiche. In assenza di indicazioni da parte di dette associazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, provvede direttamente la commissione beni culturali».

3. Al comma 3 dell'art. 6 le parole «Servizio attività culturali» sono sostituite dalle parole «Servizio beni culturali».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 17 maggio 2000

Il presidente della giunta provinciale: DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2000
registro n. 1, foglio n. 3.*

00R0699

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2000, n. 0222/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7-ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20. Approvazione.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 40 del 4 ottobre 2000)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 il cui art. 7-ter, come inserito dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 e come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, autorizza l'amministrazione regionale, in base ai programmi di intervento e di attuazione delle priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere, a concedere contributi pluriennali ed «una tantum» per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi l'ufficio e l'abitazione dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione;

Ritenuto di adottare il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20;

Atteso il parere favorevole del dipartimento per il territorio e per l'ambiente espresso in merito al medesimo nella seduta del 23 giugno 2000;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1886 del 23 giugno 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 giugno 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 342.*

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7-ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20.

Art. 1.

Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, art. 7-ter come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53.

Art. 2.

Criteri di valutazione

1. I criteri di priorità per la valutazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 7-ter della legge regionale 20/1983, sono riferiti alle seguenti fattispecie:

- a) esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione che siano individuate nei relativi strumenti urbanistici;
- b) urgenza dell'intervento dovuta a situazioni di pericolo per la staticità o per la sicurezza degli immobili ovvero all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla soprintendenza archeologica e per i B.A.A.S. competente per territorio;
- d) esigenze di comunità insediate in zone di svantaggio socio-economico correlate a difficoltà economiche dell'ente religioso richiedente;
- e) integrazione di contributi già concessi.

Art. 3.

Procedimento di valutazione

1. Le domande di contributo, presentate ai sensi dell'art. 7-ter della legge regionale 20/1983, sono valutate, ai fini della predisposizione del programma di impiego dei fondi disponibili per le finalità della legge in applicazione, sulla base del parere in ordine alla sussistenza delle situazioni previste dall'art. 2, espresso dalle autorità religiose facenti capo ai centri di culto interessati ai sensi del primo comma dell'art. 7-ter medesimo.

2. Il suddetto parere viene reso nell'ambito di un comitato composto come previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, art. 5, comma 30, alle cui riunioni assistono i direttori provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, in qualità di titolari dell'istruttoria.

Art. 4.

Parere di ammissibilità della spesa

1. Le domande di contributo valutate con le modalità di cui ai precedenti articoli, sono esaminate dalle direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, ai fini dell'emissione del parere sulla spesa ammissibile al contributo, propedeutico al provvedimento di riparto delle risorse disponibili.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle domande presentate entro il 31 marzo 2000, non ancora ammesse al finanziamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

00R0727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2000, n. 0227/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 50 della legge regionale n. 12/1998, per la concessione di contributi all'attività promozionale indiretta in agricoltura. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, recante «Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP Obiettivo 5b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II»;

Visto, in particolare, l'art. 50 della predetta legge regionale n. 12/1998, riguardante «Attività promozionale indiretta»;

Visto ancora l'art. 93, comma 1, della ripetuta legge regionale n. 12/1998, così come modificato dall'art. 12, comma 9, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, riguardante l'entrata in vigore del sopraccitato art. 50;

Visti gli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1º febbraio 2000);

Atteso che, in base al comma 3 del ripetuto art. 50 risulta necessario emanare un apposito regolamento regionale di esecuzione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e in particolare l'art. 30;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1999, n. 0375/Pres., registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2000, al registro n. 1, foglio n. 2, relativo al regolamento di esecuzione della legge regionale n. 6/1996 per la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - IATP;

Vista la deliberazione della giunta regionale 31 marzo 2000, n. 775, registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2000, al registro n. 1, foglio n. 9, relativa alla relazione programmatica per l'anno 2000 della direzione regionale dell'agricoltura;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 23 giugno 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 giugno 2000, n. 1878;

DECRETA:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 50 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, per la concessione di contributi all'attività promozionale indiretta in agricoltura nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 luglio 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, il 21 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 29*

Regolamento di esecuzione dell'art. 50 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, per la concessione di contributi all'attività promozionale indiretta in agricoltura.

Art. 1.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, in originale e copia, firmate dall'imprenditore agricolo o dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio richiedente, devono venire presentate alla direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle azioni su cui il contributo viene richiesto.

2. Le domande stesse devono recare l'indicazione delle generalità complete del richiedente, della residenza o della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Art. 2.

Documentazione

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) dimostrazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - IATP, ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.;

b) certificato di iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

c) relazione tecnico-economica sulle iniziative previste;

d) preventivo di spesa;

e) istanza per l'accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie;

f) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in occasione della liquidazione finale del contributo.

2. Le domande presentate dagli imprenditori agricoli associati in forma cooperativa o consortile devono essere corredate, oltre che di quella prevista al comma 1, anche della seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto sociale del consorzio o cooperativa;

b) deliberazioni, o atti equipollenti da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

c) deliberazioni, o atti equipollenti con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge.

Art. 3.

Azioni incluse nelle singole iniziative

1. Ogni iniziativa può includere una o più delle azioni descritte alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (di seguito definita «legge» nel presente regolamento), ma ogni azione deve venire distintamente descritta ed evidenziata, soprattutto per quanto riguarda gli importi delle spese, nella relazione e nel preventivo allegati alla domanda.

Art. 4.

Istruttoria delle domande e concessione dei contributi

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione di contributi vengono effettuate dalla direzione regionale dell'agricoltura.

2. Il decreto di concessione del contributo può prevedere, a richiesta del beneficiario, la corresponsione di un anticipo nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso, secondo le modalità di cui al titolo II, capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 5.

Caratteristiche delle azioni

1. La divulgazione di cognizioni scientifiche di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), della legge non deve riguardare le attività di ricerca e di sperimentazione finanziate ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge stessa.

2. Le mostre, le fiere, i mercati e le esposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), della legge, devono essere almeno di interesse regionale, intendendo come tali le manifestazioni in cui gli espositori, che devono essere documenti nel numero minimo di dieci provengano da almeno due province della regione o dal territorio di almeno due comunità montane, anche della stessa provincia. La partecipazione a tali manifestazioni deve in ogni caso comprendere l'esposizione o la presentazione dei prodotti oggetto della promozione, con le modalità che devono venire appositamente indicate nella relazione tecnica. Per i convegni, almeno il 10 per cento degli inviti deve essere inviato al di fuori della provincia dove il convegno si svolge.

3. Le ricerche di mercato e i sondaggi di opinione di cui all'art. 50, comma 1, lettera c), della legge, devono concludersi con un rapporto finale che deve essere depositato presso la direzione regionale dell'agricoltura ove sarà liberamente consultabile.

4. I controlli di qualità non obbligatori di cui all'art. 50, comma 1, lettera d), della legge, devono fare riferimento alle norme della serie ISO 9000 oppure ISO 14000, o a quelle corrispondenti emanate dall'ente nazionale italiano di unificazione (UNI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1522, o a quelle di futura emanazione da parte dei medesimi organismi. Le certificazioni devono essere rilasciate da parte di enti, società od organismi affiliati a una delle federazioni italiane di enti certificatori CISQ oppure AIOICI. Sono altresì ammissibili azioni finalizzate all'introduzione di sistemi H.A.C.C.P.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Con riferimento alle azioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), della legge, risultano ammissibili le spese di predisposizione, realizzazione e distribuzione del materiale cartaceo, quelle relative a spazi radiofonici, televisivi e telematici.

2. Con riferimento alle azioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), della legge, risultano ammissibili le spese di organizzazione, di partecipazione (compresi viaggio, vitto e alloggio, limitatamente a due persone per ogni evento), di acquisizione e allestimento degli spazi espositivi o convegnistici, nonché quelle per i materiali necessari e per il personale addetto agli eventi.

3. Con riferimento alle azioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera c), della legge, risultano ammissibili le spese di consulenza, di svolgimento di ricerche e sondaggi, di elaborazione dati e di redazione e pubblicazione del rapporto finale.

4. Con riferimento alle azioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera d), della legge, risultano ammissibili le spese di consulenza per il check-up aziendale e per il raggiungimento della certificazione di qualità, quelle di ottenimento della certificazione stessa e quelle di forma-

zione del personale finalizzata all'applicazione sia delle norme qualità sia di quelle H.A.C.C.P. Non sono invece ammissibili le spese di adeguamento aziendale ai nuovi standard qualitativi.

5. Le azioni di cui al comma 4 devono concludersi entro due anni dalla data di concessione del contributo, esclusi i tempi di certificazione di qualità (a tale fine fa fede la data della domanda di valutazione per il rilascio della certificazione presentata al soggetto certificatore, che deve essere trasmessa, per conoscenza, alla direzione regionale dell'agricoltura). Qualora la certificazione non venga ottenuta, saranno ammissibili, a consuntivo, le sole spese di consulenza.

6. Le spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono ammissibili solo se sostenute dopo l'inoltro della domanda, ancorché prima della concessione del finanziamento.

Art. 7.

Criteri di finanziamento

1. Con la delibera di finanziamento la giunta regionale stabilisce le quote dello stanziamento del capitolo di spesa da destinarsi alle azioni di cui rispettivamente alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 50 della legge, e può altresì ridurre, in base alla disponibilità di fondi, le percentuali di contributo applicabili alle, diverse azioni.

2. All'interno delle tipologie di tutte le azioni è data priorità a quelle proposte dagli imprenditori associati in forma cooperativa o consortile; successivamente possono venire accolte le azioni proposte dagli imprenditori agricoli singoli, compatibilmente con la disponibilità di fondi del capitolo di spesa.

3. L'importo massimo della spesa ammissibile può essere eventualmente ridotto, in base alla disponibilità di bilancio, con la stessa delibera della giunta regionale. La percentuale di finanziamento per ogni tipologia di azioni ammesse deve comunque essere uguale per tutti i beneficiari. Il tetto massimo del contributo definitivamente concesso non deve comunque superare l'importo di 100.000 euro per beneficiario e per triennio oppure, nel caso di piccole e medie imprese, il 50 per cento dei costi ammissibili, se tale contributo dovesse risultare superiore a 100.000 euro.

4. Eventuali economie realizzate nel riparto dei finanziamenti possono essere utilizzate a favore di altre azioni.

Art. 8.

Obblighi dei beneficiari

1. La documentazione di spesa che i beneficiari debbono fornire a giustificazione dell'impiego dei contributi ricevuti deve essere, per i soggetti di cui all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, quella indicata della norma medesima.

2. Per le ipotesi non ricadenti nel comma 1, deve essere inoltrata alla direzione regionale dell'agricoltura, entro i termini previsti dal provvedimento di concessione, la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, unitamente a un prospetto riassuntivo e a un'apposita relazione tecnico-economica sui risultati raggiunti con le azioni promozionali realizzate.

3. Per le ricerche di mercato e i sondaggi di opinione di cui all'art. 50, comma 1, lettera c), della legge, unitamente alla rendicontazione deve essere inoltrato il rapporto finale di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 9.

Norme transitorie

1. In via transitoria, le domande di cui all'art. 1 per l'anno 2000 possono essere presentate entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le spese contemplate nei preventivi allegati alle domande di cui al comma 1 sono ammissibili purché sostenute non prima del 1° gennaio 2000.

3. In via transitoria, per l'anno 2000, l'intero stanziamento di bilancio viene utilizzato per le azioni di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 50 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12.

ANTONIONE

00R0724

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2000, n. 0228/Pres.

Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettera a) e c) della legge regionale n. 56/1978, Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, così come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e in particolare il comma 9 dell'art. 6;

Considerato che in base alla predetta norma risulta necessario ripartire - in via transitoria, per l'anno 2000 - le sovvenzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della predetta legge regionale n. 56/1978, in base ai parametri previsti dalla stessa legge regionale n. 2/2000;

Considerato che tale previsione si configura come una modifica, in via transitoria per l'anno 2000, dei criteri vigenti, adottati ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 29/1992 per il riparto delle sovvenzioni in argomento;

Visto l'elaborato quale parte integrante della deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 1993, n. 497, relativa a «Legge regionale n. 29/1992, art. 21 -Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Criteri applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura»;

Vista altresì la deliberazione della giunta regionale n. 2984 del 10 ottobre 1997, registrata alla Corte dei conti il 12 novembre 1997, al registro n. 2, foglio n. 67, con la quale si è provveduto a sostituire il capo III del titolo IX dell'elaborato allegato alla predetta delibera n. 497/1993, fissando nuovi criteri per l'erogazione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo recate dall'art. 1 della ripetuta legge regionale n. 56/1978;

Vista ancora la deliberazione della giunta regionale n. 1862 del 5 giugno 1998, registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1998, al registro n. 1, foglio n. 394, con la quale si è provveduto a modificare la predetta delibera n. 2984/1997;

Vista la delibera n. 775 del 31 marzo 2000, registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2000, al registro n. 1, foglio n. 9, relativa all'approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, del programma di attività della direzione regionale dell'agricoltura per l'anno 2000;

Ritenuto opportuno modificare ulteriormente i criteri sopra menzionati regolando distintamente le sovvenzioni previste rispettivamente dalla lettera a) e dalla lettera c) dell'art. 1 della legge regionale n. 56/1978, al fine di semplificare l'attuazione degli interventi e di renderla pienamente aderente al dettato normativo della legge stessa, anche in vista di una più agevole applicazione dei parametri di riparto introdotti, per l'anno in corso, dal citato art. 6, comma 9, della legge regionale n. 2/2000, che riguardano solo le sovvenzioni di cui alla più volte citata lettera a);

Ritenuta in particolare l'opportunità di riservare quote distinte dello stanziamento disponibile a favore delle sovvenzioni di cui rispettivamente alle lettere a) e c) dell'art. 1 della legge regionale n. 56/1978 e di ripartire altresì, nell'ambito dei finanziamenti richiesti ai sensi della lettera a), le quote di stanziamento da destinarsi rispettivamente a favore delle organizzazioni professionali agricole e a favore degli organismi che operano nel campo della cooperazione agricola;

Ritenuto altresì, allo scopo di una più organica e comprensibile lettura dei criteri di che trattasi, che sia opportuno provvedere alla loro integrale riformulazione, mediante l'adozione di un apposito testo regolamentare volto a sostituire tutta la disciplina contenuta nel capo III del titolo IX dell'elaborato allegato alla citata deliberazione n. 497/1993, e successive modifiche;

Ritenuto peraltro di non includere nella ridefinizione dei predetti criteri, come già fatto in occasione delle precedenti deliberazioni, la fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge regionale n. 56/1978, sia in quanto non sono mai pervenute richieste di finanzia-

mento in merito, sia in quanto si tratta di iniziative di divulgazione e assistenza tecnica, materie attualmente riconducibili alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49;

Visto il «Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Italia (2000-2006)», approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1595 del 2 giugno 2000 in attuazione del regolamento (CE) 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, in base al quale per la determinazione della PLV si fa riferimento al volume di affari determinato ai fini IVA maggiorato, qualora non già conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti agro-ambientali e agroforestali e delle integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 23 giugno 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura;

Su Conforme deliberazione della giunta regionale 23 giugno 2000, n. 1880;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c) della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 luglio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, il 21 agosto 2000, atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 30

Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c) della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56

Art. 1.

1. I richiedenti le sovvenzioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1956, n. 78, così come modificato dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22, vengono suddivisi nelle seguenti due categorie:

a) organismi che svolgono attività di sviluppo e di assistenza nei riguardi dei lavoratori agricoli, nonché organismi che «curano lo sviluppo e l'assistenza nel campo della cooperazione agricola»;

b) altri organismi, associazioni ed enti che richiedano sovvenzioni per attività gestionali o per specifici programmi rivolti all'agricoltura regionale.

2. Con la deliberazione della giunta regionale di assegnazione delle sovvenzioni o, in caso di delega ai sensi dell'art. 8, comma 92, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nell'ambito del documento programmatico di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, vengono fissate le rispettive aliquote dello stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio da destinarsi a ognuna delle due categorie di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Con l'atto di cui all'art. 1, comma 2, vengono fissate le aliquote dello stanziamento, riservato alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), da assegnarsi rispettivamente a favore delle organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.) e a favore degli organismi che operano nel settore della cooperazione agricola.

Art. 3.

1. Dell'importo riservato alle OO.PP.AA. l'80 per cento viene suddiviso fra le varie strutture territoriali delle organizzazioni richiedenti le sovvenzioni, in modo da assicurare a ciascuna struttura ammessa a finanziamento una sovvenzione di uguale misura percentuale rispetto alla spesa ammessa, riguardante gli oneri gestionali.

2. Ai fini del riparto di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese esposte nella previsione di spesa contenuta nel bilancio preventivo presentato da ciascuna struttura medesima a corredo della domanda di sovvenzione, concernenti:

- a) le spese per il personale;
- b) le spese per le sedi, quali canoni, spese condominiali e per riscaldamento, spese per servizi telefonici, elettrici e simili;
- c) le spese di cancelleria e quelle postali.

3. Il rimanente 20 per cento dell'importo riservato alle OO.PP.AA. viene suddiviso in parti uguali fra le organizzazioni medesime operanti a livello regionale, e viene ripartito fra le singole strutture richiedenti di ciascuna organizzazione professionale in proporzione al rapporto tra la spesa ammessa di ogni singola struttura e il totale della spesa ammessa per la singola organizzazione.

Art. 4.

1. L'importo riservato alle organizzazioni che operano nel settore dello sviluppo delle cooperazione agricola viene ripartito tra le centrali operanti a livello regionale in proporzione al numero delle cooperative agricole aderenti a ciascuna centrale.

2. Per i riparti interni dell'importo determinato per ciascuna centrale, si provvede alla ripartizione del 70% sulla base del numero delle cooperative agricole aderenti e del restante 30 per cento sulla base del numero di soci aderenti.

Art. 5.

1. Per la concessione delle sovvenzioni ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), l'ammontare delle sovvenzioni medesime viene determinato in uguale misura percentuale rispetto alla spesa ammissibile, sia per quanto riguarda le spese gestionali che per i programmi specifici; detta percentuale non può comunque eccedere il 90 per cento della spesa ammissibile stessa.

Art. 6.

1. È ammessa la compensazione tra le ripartizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 qualora ricorrano condizioni di disponibilità all'interno delle ripartizioni medesime.

Art. 7.

1. Ai fini di una valutazione complessiva sono prese in considerazione le domande pervenute alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, a termini di legge.

Art. 8.

1. In via transitoria, per l'anno 2000, la delibera di finanziamento, dopo aver effettuato i riparti di cui agli articoli 1 e 2, ripartisce ulteriormente lo stanziamento destinato alle OO.PP.AA., riservandone il 10 per cento agli organismi operanti istituzionalmente a livello regionale e il 90 per cento a quelli operanti a livello provinciale.

2. Per tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), l'80 per cento dello stanziamento rispettivamente riservato viene suddiviso tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole, a ognuno di essi aderente, la cui produzione lorda vendibile (PLV) annua risulti superiore a 40 milioni di lire; il residuo 20 per cento viene

invece suddiviso tra i richiedenti medesimi in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con PLV uguale o inferiore a detto importo di lire 40 milioni. La sovvenzione totale da assegnare a ciascuna organizzazione od organismo richiedente risulta dalla somma dei due importi così ricavata.

3. Per la determinazione della PLV si fa riferimento al volume di affari determinato ai fini IVA maggiorato, qualora non già conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti agro-ambientali e agro-forestali e delle integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente.

4. Il numero di imprese agricole aderenti a ogni organizzazione professionale od organismo cooperativistico, suddiviso nei predetti due scaglioni di PLV così come determinati ai commi 2 e 3, deve venire all'uopo comunicato dai soggetti medesimi mediante dichiarazione a firma del proprio legale rappresentante.

ANTONIONE

00R0725

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 21.

Modifica della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 «Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 21 novembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 dopo le parole «associazioni dei produttori» aggiungere le parole «i consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 16 novembre 2000

GALAN

01R0051

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 settembre 2000 n. 2.

Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2000)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Capo I

ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 1.

Bandi di concorso

1. Il comune provvede all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, di seguito denominata erp, costruiti, acquisiti o comunque che si rendano disponibili, mediante pubblico concorso indetto con un bando generale.

2. Il comune che ha indetto il concorso, provvede a dare pubblicità al bando generale, comunicandolo, altresì, alla Regione.

3. Il bando generale prevede:

a) l'ambito territoriale interessato;

b) i requisiti per l'accesso all'erp in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 12/1999;

c) le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, ai sensi dell'art. 2. nonché i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio, tenendo conto dell'anzianità di presentazione della domanda;

d) le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di aggiornamento della propria posizione nonché l'indicazione degli eventuali documenti da presentare a corredo delle domande;

e) le modalità per la presentazione delle opposizioni alla attribuzione provvisoria dei punteggi ai sensi dell'art. 3.

4. Il comune può, in presenza di gravi e particolari esigenze abitative, assegnare alloggi di erp attraverso l'indizione di bandi speciali destinati a specifiche categorie sociali, per le quali ricorrano condizioni anche ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 2, con i contenuti e secondo le modalità di cui al presente articolo, in quanto compatibili. Il comune assegna, altresì, attraverso l'indizione di bandi speciali, eventuali quote minime di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, in conformità a quanto indicato nel piano annuale di intervento edilizio di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale n. 12/1999, indicando eventuali requisiti soggettivi aggiuntivi fissati nel piano stesso. In entrambi i casi il bando speciale deve indicare specificamente gli alloggi di erp messi a concorso.

5. Gli enti gestori degli alloggi di erp garantiscono un servizio di informazione sulle modalità di accesso agli alloggi ed alle altre provvidenze per la casa.

Art. 2.

Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi

1. Il comune, ai fini dell'attribuzione dei punteggi ai singoli richiedenti per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 6, stabilisce nel bando generale un ordine di priorità tra le condizioni elencate nel comma 2.

2. Le condizioni cui conferire un ordine di priorità ai sensi del comma 1, tra loro neri cumulabili, sono le seguenti:

a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare e in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica;

b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;

2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:

2. 1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato;

2. 2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;

c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:

1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;

2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;

3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio;

d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento; si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento;

e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente;

f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

1) per oltre 1/3;

2) per oltre 1/5;

3) per oltre 1/6;

g) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo e più nuclei familiari;

h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS;

i) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione;

l) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:

1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente;

2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età;

3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico;

4) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa;

5) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani;

6) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due;

7) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne.

Art. 3.

Domanda di partecipazione al concorso e subentro nella domanda

1. I richiedenti presentano domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità indicate dal bando stesso ai sensi dell'art. 1. La domanda è redatta su apposito modello predisposto dal comune che ha indetto il bando, sulla base dei criteri di cui al comma 2.

2. La domanda deve contenere, in particolare, le seguenti indicazioni:

a) il comune al quale si invia la domanda nonché il bando di concorso al quale si partecipa;

b) i dati personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare nonché il possesso da parte degli stessi dei requisiti previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 12/1999;

c) la condizione di priorità da applicarsi al richiedente tra quelle previste dal bando generale o la condizione prevista dal bando speciale.

3. Il comune che ha indetto il bando generale procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi, secondo quanto previsto dal bando. In termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato. Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al comune.

4. Le domande di cui al comma 3 con i relativi punteggi e le eventuali opposizioni sono trasmesse, per la formazione della graduatoria, alla commissione prevista dall'art. 4:

a) con cadenza bimestrale per i comuni capoluogo di provincia e per la Città metropolitana di Roma;

b) con cadenza mensile per i restanti comuni.

5. In caso di bando speciale il comune procede alla verifica ed alla attribuzione dei punteggi di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal bando stesso. Nello stesso termine il comune trasmette ai richiedenti il punteggio provvisorio loro assegnato. Entro i dieci giorni successivi i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al comune.

6. Le domande di cui al comma 5 con i relativi punteggi e le eventuali opposizioni sono trasmesse, per la formazione della graduatoria, alla commissione prevista dall'art. 4:

a) entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 5 per la presentazione delle opposizioni, per i comuni capoluogo di provincia e per la Città metropolitana di Roma;

b) entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 5 per la presentazione delle opposizioni, per i restanti comuni.

7. In caso di decesso del richiedente o negli altri casi in cui il richiedente non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare stesso, secondo l'ordine stabilito dall'art. 11, comma 5 della legge regionale n. 12/1999.

8. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nella domanda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.

9. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale subentra nella domanda l'altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti occupare stabilmente la casa coniugale.

Art. 4.

Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di erp

1. Ogni comune provvede alla costituzione della commissione cui vengono attribuite le funzioni relative alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di erp, di seguito denominata commissione.

2. La commissione, la cui competenza territoriale coincide con il territorio del comune che ha indetto il bando, è composta da:

a) cinque dipendenti pubblici esperti in materia, per i comuni capoluoghi di provincia;

b) tre dipendenti pubblici esperti in materia, per gli altri comuni.

3. I membri della commissione durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. Nel provvedimento di costituzione della commissione il comune individua il presidente ed il vicepresidente della commissione stessa.

4. La commissione adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

5. La città metropolitana di Roma può costituire una commissione articolata in sottocommissioni. In tale caso, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la commissione può essere composta da un numero di membri variabile in relazione al numero delle sottocommissioni, le quali sono composte da tre membri.

Art. 5.

Commissioni consultive regionali per l'assegnazione degli alloggi di erp

1. Sono istituite, in ciascuna provincia, commissioni consultive regionali per l'assegnazione di alloggi di erp, di seguito denominate commissioni consultive.

2. Le commissioni consultive esprimono pareri non vincolanti in materia di assegnazione di alloggi di erp effettuate dalla commissione di cui all'art. 4.

3. Le commissioni consultive sono nominate con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e sono composte da:

a) sei componenti, designati ognuno da ciascuna delle sei organizzazioni sindacali dell'utenza maggiormente rappresentative a livello regionale;

b) tre componenti designati dalla rappresentanza regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

c) due componenti designati dall'Istituto autonomo case popolari (IACP) competente per territorio.

4. I componenti delle commissioni durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. Nel decreto di nomina di cui al comma 3 sono individuati il presidente ed il vicepresidente della commissione.

5. Le commissioni consultive adottano un regolamento per la disciplina del loro funzionamento.

6. Le commissioni consultive hanno sede presso il comune capoluogo di provincia.

Art. 6.

Graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di erp

1. La commissione prevista dall'art. 4 procede alla decisione delle opposizioni, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti indicati dall'art. 3, commi 4 e 6, ovvero entro venti giorni nel caso di bandi indetti da comuni capoluoghi di provincia o dalla città metropolitana di Roma.

2. In caso di bando generale, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di erp, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell'attribuzione provvisoria dei punteggi operata dal comune nonché delle decisioni relative alle opposizioni. In caso di bando speciale la commissione adotta la graduatoria entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1.

3. Entro quindici giorni dai termini previsti dal comma 2 per l'adozione, la graduatoria è pubblicata a cura del comune che ha indetto il bando, che ne dà, altresì, comunicazione alla Regione ed alla commissione consultiva. La graduatoria è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 7.

Domanda di aggiornamento della posizione del richiedente per i bandi generali

1. In caso di bando generale, i richiedenti già inseriti nella graduatoria possono trasmettere alla commissione di cui all'art. 4, domanda di aggiornamento della propria posizione, qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previste dall'art. 2.

2. La commissione procede all'aggiornamento della graduatoria sulla base delle domande pervenute ai sensi del comma 1 in sede di adozione della graduatoria secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 2.

Art. 8.

Accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso all'erp

1. I comuni accertano la permanenza dei requisiti di cui all'art. 11 della legge regionale n. 12/1999, prima di assegnare gli alloggi. Con riferimento al requisito del reddito, l'accertamento viene effettuato tenendo conto del limite di reddito fissato dalla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 12/1999, esistente al momento dell'assegnazione. Qualora dall'accertamento risulti la mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, il comune ne dà comunicazione alla commissione di cui all'art. 4, ai fini dell'esclusione dell'interessato dalla graduatoria. In caso di dichiarazioni mendaci il comune provvede a segnalare alle competenti autorità ai sensi della normativa vigente.

Art. 9.

Assegnazione degli alloggi di erp

1. Gli enti gestori degli alloggi di erp ai sensi della legge regionale n. 12/1999, entro ventiquattro ore dal verificarsi della disponibilità dell'alloggio, comunicano al comune interessato ed alla commissione prevista dall'art. 4, il numero degli alloggi resisi disponibili per una nuova assegnazione, fornendo i dati e le notizie comunque utili relative agli standard abitativi, alla legge di finanziamento, alla eventuale destinazione degli alloggi a specifiche categorie sociali.

2. Qualora gli alloggi siano di nuova costruzione, i soggetti attuatori degli interventi edilizi di erp, comunicano al comune ed alla commissione prevista dall'art. 4, oltre ai dati di cui al comma 1, la data di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione.

3. In caso di acquisizione di alloggi di erp diversa da quella di cui al comma 2, gli enti gestori comunicano al comune ed alla commissione prevista dall'art. 4, oltre ai dati di cui al comma 1, la data di acquisizione degli alloggi.

4. Il comune provvede alla assegnazione in locazione degli alloggi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria tenendo conto degli standard di cui all'art. 12.

Art. 10.

Scelta dell'alloggio di erp

1. Il comune che ha effettuato l'assegnazione ai sensi dell'art. 9, ne invia comunicazione all'avente diritto ed all'ente gestore dell'alloggio da assegnare.

2. L'ente gestore comunica all'interessato il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio.

3. La scelta dell'alloggio è compiuta dall'assegnatario o da persona da lui delegata. In caso di mancata presentazione dell'assegnatario o del delegato per i fini di cui al comma 2, l'assegnatario decade dall'assegnazione ed è, altresì, escluso dalla graduatoria.

4. Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio scelto soltanto se prestino continuamente la propria attività lavorativa al di fuori del territorio regionale o in presenza di lunga degenza in una struttura

assistenziale. In tali casi il comune provvede ad una nuova assegnazione, sempreché permangano i requisiti prescritti dall'art. 11, della legge regionale 12/1999.

5. In caso di rinuncia non giustificata dai motivi di cui al comma 4, il comune provvede alla dichiarazione della decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'assegnatario ad accettare l'alloggio scelto. La decadenza dall'assegnazione non comporta esclusione dalla graduatoria.

Art. 11.

Consegna dell'alloggio di erp

1. Effettuata la scelta degli alloggi ai sensi dell'art. 10, tutti gli atti relativi all'assegnazione vengono, a cura dell'ente gestore, archiviati e conservati ed i relativi dati trasmessi al comune per la registrazione nell'anagrafe comunale degli assegnatari degli alloggi di erp.

2. All'atto della scelta dell'alloggio di erp, l'ente gestore comunica agli assegnatari le condizioni per la stipulazione del contratto di locazione e la successiva consegna degli alloggi.

3. L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere alle condizioni stabilite nella predetta comunicazione e, nel giorno e nel luogo fissato dall'ente gestore, deve sottoscrivere il contratto di locazione contenente, tra l'altro, l'attribuzione della custodia dell'alloggio all'assegnatario, nonché l'indicazione nominativa dei componenti il nucleo familiare.

4. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto dal comma 3, l'ente gestore fissa all'assegnatario un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale restituisce al comune tutti gli atti per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

5. Contestualmente alla stipula del contratto di locazione, l'ente gestore provvede alla consegna dell'alloggio all'assegnatario, mediante la redazione di apposito verbale di consegna che deve essere sottoscritto dall'assegnatario e dal funzionario preposto dell'ente gestore. Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, l'alloggio deve essere abitato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare, pena la decadenza dall'assegnazione. L'eventuale decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto.

6. La dichiarazione di decadenza disposta dal comune ai sensi del comma 5, deve contenere il termine, non superiore a trenta giorni, per la riconsegna dell'alloggio.

Art. 12.

Standard dell'alloggio di erp

1. Possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi della normativa vigente, rapportata al nucleo familiare, sia:

a) non superiore a quarantacinque metri quadrati per un nucleo familiare di un componente o due componenti;

b) superiore a quarantacinque metri quadrati e fino a sessanta metri quadrati per un nucleo familiare di due o tre componenti;

c) superiore a sessanta metri quadrati e fino a settantacinque metri quadrati per un nucleo familiare di quattro componenti;

d) non inferiore a settantacinque metri quadrati per un nucleo familiare di oltre quattro componenti.

2. Gli alloggi siti al piano terra sono prioritariamente assegnati ai nuclei familiari al cui interno esistano persone ultrasessantacinquenni o non deambulanti.

3. In deroga al comma 1, sono ammesse assegnazioni di alloggi rientranti nello standard immediatamente superiore a quello idoneo al nucleo familiare ai sensi del citato comma 1, qualora le caratteristiche del nucleo familiare dell'assegnatario non consentano soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Art. 13.

Riserva di alloggi di erp per situazioni di emergenza abitativa

1. I comuni interessati possono riservare una aliquota non superiore al venticinque per cento degli alloggi da assegnare sulla base del bando generale, a nuclei familiari che si trovino in specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa dovute a:

- a) pubbliche calamità;
- b) provvedimenti esecutivi di rilascio forzoso dell'alloggio occupato nell'ambito di tale condizione, hanno priorità le famiglie con minor reddito;
- c) sgombero di alloggi di proprietà pubblica da destinare ad uso pubblico;
- d) permanenza in strutture assistenziali utilizzate da organi, enti ed associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate, preposti all'assistenza pubblica;
- e) rientro in Italia per stabilirvi la propria residenza, previa dichiarazione del Consolato, in caso di persone emigrate;
- f) inizio di procedimenti giudiziari per donne vittime di violenza in famiglia;
- g) presenza di persone con handicap psicofisici e/o con malattie psichiatriche, in cura presso un dipartimento di salute mentale delle aziende unità sanitarie locali (DSM) ed idonee al reinserimento sociale.

2. Rientra nella riserva di cui al comma 1 anche la realizzazione di centri diurni e di case alloggio da parte dei DSM nonché di servizi di case alloggio (RSA) per anziani soli con particolari situazioni socio-economiche.

3. I comuni, ai sensi delle leggi 26 dicembre 1981, n. 763 e 15 ottobre 1991, n. 344, riservano, nell'ambito della percentuale di cui al comma 1, una quota non inferiore al venti per cento di alloggi ai profughi.

4. In deroga alla percentuale di riserva di cui al comma 1, i comuni interessati possono, anche su proposta degli enti gestori, riservare, in via temporanea, alloggi per consentire il trasferimento degli assegnatari di unità abitative di proprietà pubblica soggetti ad interventi di recupero.

5. L'accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 viene effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 del presente regolamento. Nel caso il beneficiario della riserva sia già assegnatario di un alloggio di erp, in relazione al requisito del reddito si fa riferimento al limite di reddito previsto per la decadenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) della citata legge regionale.

6. In presenza di un numero di alloggi disponibili inferiore a quattro, i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, possono riservare tali alloggi prescindendo dal rispetto dell'aliquota di cui al comma 1.

7. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni adottano, con apposita deliberazione, i criteri e le priorità delle esigenze abitative emergenti, dandone comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di erp.

Art. 14.

Decadenza dall'assegnazione e rilascio dell'alloggio di erp

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 12/1999, il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

- a) non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi, compresi quelli dell'autogestione di cui all'art. 15, secondo quanto indicato dall'art. 17 ovvero si renda responsabile di inadempienze contrattuali per le quali sia espressamente prevista la risoluzione del contratto;
- b) abbia perduto i requisiti di cui all'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 eccezione fatta per il requisito di cui al comma 1, lettera e) del citato articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente gestore accerta almeno ogni due anni che non sussistano per l'assegnatario e per il suo nucleo familiare le condizioni previste dal comma 1 stesso, anche attraverso la verifica incrociata dei dati anagrafici e delle utenze relative all'erogazione di pubblici servizi. L'ente gestore procede all'accertamento richiedendo agli assegnatari idonea documentazione. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, anche a seguito di diffida ad adempiere da parte dell'ente gestore, quest'ultimo dà avvio alle procedure per la decadenza dell'assegnatario ai sensi del comma 1.

3. L'accertamento di cui al comma 2 è effettuato a campione su una percentuale di assegnatari non inferiore al venti per cento.

4. A seguito del provvedimento con cui il comune dispone la decadenza dall'assegnazione, l'ente gestore attiva le procedure per il rilascio dell'alloggio ai sensi della normativa vigente.

Art. 15.

Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della manutenzione

1. I comuni e gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o oggetto di recupero edilizio, l'autogestione deve essere espressamente prevista nel contratto di locazione; per gli alloggi già assegnati, l'autogestione deve essere realizzata entro due anni dalla data di operatività del presente regolamento.

3. Gli enti gestori si dotano dei necessari strumenti tecnici, amministrativi ed operativi di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da soggetti non autosufficienti.

4. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, ivi comprese le quote di spese generali relative all'erogazione dei servizi stessi, secondo account mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente gestore.

5. L'ente gestore destina una parte della quota di canone riservata alla manutenzione relativa agli alloggi non superiore al trenta per cento della stessa all'autogestione per le manutenzioni ordinarie. L'ente gestore definisce la parte della quota di canone, sentite le organizzazioni dell'utenza.

6. Il mancato pagamento delle quote deve essere tempestivamente comunicato dal rappresentante legale dell'autogestione all'ente gestore per l'attivazione delle procedure per la decadenza di cui all'art. 14.

7. Per le modalità di funzionamento dell'autogestione si applicano le disposizioni del codice civile in materia di condomini, in quanto compatibili. Al rappresentante legale dell'autogestione spetta un compenso, a carico dell'autogestione, per le prestazioni svolte.

Art. 16.

Alloggi di erp in amministrazione condominiale

1. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le deliberazioni relative alle modalità di gestione dei servizi a rimborso.

4. In sede di prima applicazione il passaggio dall'attuale amministrazione degli stabili a quella condominiale può essere attuato gradualmente, nel periodo massimo di tre anni, secondo un programma predisposto dall'ente gestore.

Art. 17.

Recupero delle morosità nel pagamento del canone e dei servizi

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione e dei servizi è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 14.

2. La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi a tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.

3. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione e dei servizi. Non appena cessi la causa della morosità, l'ente gestore provvede al recupero delle somme dovute.

4. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 18.

Organizzazione e rappresentanza sindacale degli assegnatari degli alloggi di erp

1. I comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi e riconoscono il diritto degli assegnatari ad essere organizzati o rappresentati sindacalmente.

2. Per i fini di cui al comma 1 i comuni e gli enti gestori riconoscono il diritto alla raccolta delle iscrizioni sindacali a mezzo delega sottoscritta dagli assegnatari e consegnata a cura delle organizzazioni sindacali ai comuni ed agli enti gestori stessi, alle condizioni e modalità convenute da entrambe le parti.

Art. 19.

Anagrafe degli assegnatari degli alloggi ed inventario del patrimonio di erp

1. Al fine di disporre dei dati relativi all'intervento pubblico nel settore edilizio e all'utilizzo del patrimonio di erp, gli enti gestori degli alloggi di erp curano la tenuta dell'anagrafe degli assegnatari e dell'inventario del patrimonio di erp di loro competenza.

2. I dati di cui al comma 1 riguardano:

- a) il patrimonio di erp in locazione permanente ed i relativi utenti;
- b) le domande di assegnazione di alloggi di erp in locazione permanente;
- c) i beneficiari dei contributi del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- d) i beneficiari di alloggi di erp assegnati in proprietà originaria o derivata, immediata o futura.

3. Gli enti gestori provvedono all'archiviazione dei dati di cui al comma 1 utilizzando sistemi informatici accessibili e compatibili con il sistema informativo della Regione.

Art. 20.

Alloggio adeguato

1. Per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12/1999, si definisce alloggio adeguato l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

Art. 21.

Limite del valore complessivo dei beni patrimoniali

1. Per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12/1999, il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

a) fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'art. 14;

b) terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'art. 14;

c) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'art. 14.

2. Il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato ai sensi del comma 1 è di lire cento milioni.

Capo II

MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI ERP

Art. 22.

Programma di mobilità

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di erp, nonché dei disagi abitativi, l'ente gestore, d'intesa con il comune, predispone almeno biennialmente un programma di mobilità dell'utenza sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di una aliquota, fino ad un massimo del dieci per cento di quelli di nuova assegnazione sulla base del bando generale. Non possono costituire oggetto del programma di mobilità alloggi inseriti in piani di cessione.

2. Per la formazione del programma di mobilità gli enti gestori verificano, anche sulla base di dati dell'inventario del patrimonio di erp, lo stato d'uso e di affollamento degli alloggi, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra/sotto affollamento secondo classi di gravità stabilite in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari.

Art. 23.

Bandi per la mobilità

1. Per l'attuazione del programma di mobilità l'ente gestore indice un apposito bando di concorso riguardante tutti gli alloggi di erp, dandone adeguata pubblicità.

2. Il bando indica fra l'altro:

- a) termini, condizioni e modalità di presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione;
- b) i punteggi da attribuire ai richiedenti tenendo conto delle seguenti condizioni:
 - 1) sovraffollamento o sottoaffollamento;
 - 2) gravi necessità dell'assegnatario e del suo nucleo familiare;
 - 3) nuclei familiari disposti al trasferimento in alloggi inferiori;
 - 4) lontananza dal posto di lavoro.

3. Al concorso possono partecipare gli assegnatari in locazione semplice, la cui richiesta di cambio sia motivata da:

- a) situazione di affollamento;
- b) gravi necessità;
- c) situazioni di sovradimensionamento dell'alloggio;
- d) esigenze di avvicinamento al posto di lavoro.

4. Non possono partecipare al concorso assegnatari per i quali siano state avviate procedure per la decadenza dall'assegnazione.

5. La domanda può essere presentata soltanto dopo cinque anni di permanenza nell'alloggio assegnato, salvi i casi previsti al comma 2. lettera b).

Art. 24.

Graduatoria per la mobilità

1. Alla raccolta e istruttoria delle domande provvede l'ente gestore che ha indetto il bando.

2. La graduatoria è formata da una commissione tecnica composta da tre membri esperti in materia e nominata dall'ente gestore, sulla base dei punteggi indicati dal bando di mobilità.

3. In caso di parità di punteggio tra i richiedenti, la commissione tecnica adotta i criteri di seguito riportati secondo l'ordine di priorità fissato nell'elencazione stessa:

- a) presenza di gravi motivi di salute o anzianità oltre i sessantacinque anni;
- b) adeguatezza dell'alloggio rispetto al nucleo familiare;
- c) anzianità di permanenza nell'alloggio di cui si richiede il cambio.

4. Sono esclusi dalla graduatoria gli assegnatari per i quali siano state avviate procedure per la decadenza dall'assegnazione.

5. Della graduatoria è data pubblicità a cura dell'ente gestore. Essa è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 25.

Gestione della mobilità

1. L'ente gestore, sulla base della graduatoria, provvede all'effettuazione delle assegnazioni degli alloggi, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) favorire il cambio consensuale degli alloggi;
- b) favorire la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere;
- c) rispetto degli standard abitativi indicati dall'art. 12.

2. Appena l'ente gestore disponga di alloggi che possono soddisfare le esigenze degli assegnatari inseriti nella graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati.

3. L'interessato deve trasmettere il proprio assenso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il termine decorra inutilmente l'assegnatario è escluso dall'assegnazione.

4. Gli alloggi destinati alla mobilità rientranti nell'aliquota del dieci per cento di cui all'art. 22, comma 1, se non utilizzati entro novanta giorni dalla data di efficacia della graduatoria ai sensi dell'art. 24, comma 5, tornano ad essere assegnati nell'ambito del bando generale.

Capo III

FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Art. 26

Gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

1. Le risorse assegnate al fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato fondo, sono ripartite tra i comuni aventi maggiore tensione abitativa ai sensi dell'art. 27, in quote-parti proporzionali, oltre che al valore della tensione abitativa, ai seguenti parametri:

a) numero degli sfratti desunto dall'ultima pubblicazione ufficiale del Ministero degli interni «Osservatorio degli sfratti» o comunque fornito dal Ministero stesso;

b) importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dai comuni per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 11, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. La giunta regionale, sulla base dei criteri previsti dal comma 1 e sentiti i comuni interessati, adotta l'elenco dei comuni destinatari delle risorse del fondo, assegnando ad ognuno la quota-parte di competenza.

3. I requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione sono quelli previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 luglio 1999, fatto salvo quanto previsto per i comuni dall'art. 2, comma 1 del citato decreto ministeriale.

4. I comuni gestiscono il fondo secondo quanto previsto dal d.m. 7 giugno 1999, e provvedono alla pubblicazione dei bandi di cui all'art. 11, comma 8 della legge n. 431/1998, successivamente al mese di settembre di ogni anno. Entro il mese di marzo di ogni anno, i comuni inviano, altresì, alla Regione la rendicontazione sulla gestione del fondo.

Art. 27.

Comuni con tensione abitativa

1. I comuni con tensione abitativa sono individuati sulla base dei seguenti fattori:

- a) la densità territoriale;
- b) le condizioni di lavoro e di occupazione, risultanti dalla combinazione tra il saldo migratorio, il rapporto tra saldo migratorio e residenti, gli occupati e gli addetti nelle unità lavorative, il rapporto tra occupati e addetti;
- c) la composizione del mercato abitativo, risultante dalla combinazione della dimensione ed incidenza del comparto dell'affitto sullo stock abitativo, dell'articolazione del patrimonio abitativo in affitto rispetto alle diverse modalità d'uso, dell'incidenza del comparto dell'affitto secondario, dovuto alla locazione periodica per motivi di lavoro, studio o altro, sull'incidenza del patrimonio complessivo;
- d) l'offerta di abitazioni, risultante dalla combinazione della dimensione del patrimonio complessivamente disponibile, del numero degli sfratti e del rapporto tra sfratti e nuclei familiari residenti;
- e) la presenza e l'entità di fattori che tendono ad ampliare la domanda abitativa, tenendo conto del saldo migratorio e della presenza di immigrati stranieri.

2. Ad ognuno dei fattori di cui al comma 1 è attribuito un punteggio massimo di venti centesimi.

Capo IV

REQUISITI OGGETTIVI DEGLI INTERVENTI DI ERP

Art. 28.

Requisiti oggettivi degli interventi

1. Per la realizzazione degli interventi edilizi, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, debbono avere le caratteristiche previste dall'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29.

Pratiche pendenti e definite

1. Entro quindici giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, che coincide con la data di entrata in vigore del regolamento stesso, gli uffici di segreteria delle commissioni di assegnazione previste dalla legge regionale n. 33/1987 e successive modificazioni, provvedono a consegnare a ciascun comune interessato le pratiche pendenti concernenti le assegnazioni degli alloggi di erp, con elenchi nominativi, ai fini della prosecuzione dei relativi procedimenti da parte delle commissioni costituite ai sensi dell'art. 4.

2. Le commissioni costituite ai sensi dell'art. 4 provvedono agli adempimenti di cui al comma 1, secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal presente regolamento per i bandi speciali.

3. Gli uffici di segreteria delle commissioni di assegnazione previste dalla legge regionale n. 33/1987 provvedono, altresì, a consegnare ai singoli IACP nel cui ambito territoriale operavano le commissioni stesse, le pratiche concernenti le assegnazioni degli alloggi di erp definite alla data di esecutività del presente regolamento, con elenchi nominativi.

Art. 30.

Disposizioni transitorie per la riserva di alloggi

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i comuni adottano, per l'anno in corso, i criteri e le priorità di cui all'art. 13 entro il 30 giugno 2000.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 20 settembre 2000.

STORAGE

Approvato dalla giunta regionale nella seduta del 4 aprile 2000 con deliberazione n. 1125, vistata per l'ulteriore corso dalla commissione di controllo sull'amministrazione regionale del Lazio in data 14 luglio 2000, con verbale n. 1337/2.

01R0139

REGOLAMENTO REGIONALE 20 settembre 2000 n. 3.

Modifica del regolamento 20 settembre 2000, n. 2, concernente: «Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, adottato con Deliberazione di giunta Regionale 4 aprile 2000, n. 1125.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2000)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Art. 1.

Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 12 le parole: «non inferiore», sono sostituite dalla seguente: «superiore»;

Art. 2.

Al comma 1 dell'art. 30 le parole: «entro il 30 giugno», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 20 settembre 2000.

STORAGE

Approvato dalla giunta regionale nella seduta del 4 agosto 2000 con deliberazione n. 1898, vistata per l'ulteriore corso dalla commissione di controllo sull'amministrazione regionale del Lazio in data 15 settembre 2000, con verbale n. 1339.

01R0140

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651765/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	269,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,89			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 1 5 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55